

LA CAUSALITÀ MATERIALE NEL DIRITTO PENALE (*)

1. — *Il concetto giuridico di causalità. Compito del giurista nella sua definizione*

Il problema giuridico della definizione del rapporto di causalità materiale si è manifestato nella sua importanza e nella sua delicatezza dal momento in cui, per merito della scuola classica di diritto penale, è stata messa a punto l'analisi razionale degli elementi costitutivi del reato (1). Lo studio dell'argomento appartiene a quella parte dell'analisi che riguarda la «imputatio facti», termine usato in dottrina in contrapposto al concetto di «imputatio juris» (2), e più precisamente alla sfera concernente gli elementi obiettivi del reato. Nel diritto italiano vigente esso può essere trattato sulla base di precisi dati normativi: quelli emergenti dagli artt. 40 e 41 del Codice penale (3), i quali, indicando direttive di massima per specificare la nozione di causalità e per segnarne i confini ai fini della responsabilità penale, da un lato hanno sensibilizzato l'attenzione degli studiosi e dall'altro hanno reso più viva la problematica e più complesso il lavoro degli interpreti.

Riteniamo che non sia inopportuno rimettere ancora in discussione un tema pur così esplorato, allo scopo di riscontrare se e fino a qual punto la dottrina e la giurisprudenza degli ultimi anni abbiano apportato nuovi elementi di chiarificazione, cercando di riordinare il materiale più significativo a nostra disposizione e di cogliere nuove

(*) Estratto dalla *Rivista Penale*, novembre-dicembre 1972, n. 11-12.

(1) Non intendiamo qui prendere posizione nella disputa fra i sostenitori della concezione analitica e di quella unitaria del reato, ma reputiamo utile ricorrere all'analisi per ragioni di convenienza pratica (cfr. sul punto PANNAIN, «Manuale di diritto penale», vol. I, p. 253).

(2) Cfr. ANTOLISEI, *Il rapporto di causalità nel diritto penale*, in «Studi in onore di Arturo Rocco», Torino, 1952.

(3) Come rileva il MUSCOLO, (*Il rapporto di causalità materiale*, in «Rivista penale», 1968, I, 648), in quasi tutte le altre legislazioni penali mancano norme vigenti rivolte a puntualizzare il concetto di causalità e la dottrina, nei relativi paesi, ha avuto minore stimolo a trattare la materia. La letteratura italiana e quella tedesca sono quelle che hanno esaminato con maggiore profondità i problemi teorici di fondo.

linee di sviluppo delle idee che debbono servire di guida ai pratici applicatori del diritto. Preferiamo non distaccarci dall'impostazione tecnico giuridica tradizionale, la quale condiziona gran parte della letteratura e della giurisprudenza del nostro paese e consente una facile semantica nell'uso dei termini e dei procedimenti logici dell'interpretazione ma terremo nel debito conto, con prudente realismo umanistico, dei nuovi orientamenti che sono stati introdotti nel modo di sentire collettivo dalla conoscenza generalizzata di alcuni principi elaborati nelle scienze naturalistiche e di alcuni concetti sviluppati nelle scienze sociali. Siamo convinti, invero, che il giurista debba tener conto dell'evoluzione culturale nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme scritte, poiché le espressioni verbali in esse contenute vanno modificando il loro significato, con riflessi estensivi o limitativi e talvolta con alterazioni di valore, per effetto dei nuovi modi di percepire la realtà delle cose e di identificare gli obblighi e le aspettative individuali rispetto alla comunità. Siamo ben lontani da quell'indirizzo «evolutivo» dell'interpretazione della legge (4), che tende a svincolare colui che è chiamato ad applicarla dal rispetto del sistema dei valori nel quale le singole norme sono inquadrare per volontà legislativa ed a lasciarlo libero di attingere criteri di giustizia alla coscienza sociale: lo riteniamo giuridicamente poco valido ed anzi pericoloso perché la coscienza sociale, finché rimane fuori delle istituzioni, si presenta come un caos di sentimenti, di gusti e di opinioni individuali così confuso, che sarebbe opera di demiurgo il volerne trarre elementi obiettivi di giudizio. Ma riteniamo che l'interpretazione non possa affatto rimaner legata al modo di pensare del legislatore al tempo della creazione delle singole norme, poiché l'orizzonte delle conoscenze, grazie al progresso delle scienze e forse ancor più al diffondersi delle idee per effetto delle comunicazioni di massa, si va sempre più sviluppando in maniera da superare sensibilmente, in parecchi campi, le prospettive che appena pochi decenni orsono dominavano la cultura anche nei paesi più avanzati e questo ampliamento di visuale arricchisce ed inevitabilmente modifica, talvolta assai più di quanto si possa sospettare, i parametri ai quali il giurista deve ispirarsi nella ricerca dei significati sostanziali della norma scritta e nella sua applicazione ai casi concreti.

Tuttavia anche in ciò il diritto deve funzionare da limite, nel senso che le nuove idee in tanto possono entrare nella valutazione del giudice in quanto abbiano ricevuto un qualche riconoscimento nelle fonti legi-

(4) Cfr. BELLUSSI, *Legge ed interpretazione della legge nella crisi dell'amministrazione della giustizia*, in «Corti Brescia, Venezia e Trieste», 1969, 74; BIANCHI D'ESPINOSA, *Scelte politiche nell'interpretazione della legge*, in «Monitore dei Tribunali», 1968, 679; PULITANO, *Componenti pragmatiche e valori costituzionali nell'interpretazione della legge*, in «Monitore dei Tribunali», 1969, 480.

slative e siano state quindi istituzionalizzate (5). Nel diritto italiano attuale si sa bene quale incidenza abbiano avuta parecchie nuove concezioni in materia di rapporti sociali per effetto delle norme della Costituzione, i cui contenuti sono stati gradualmente sviluppati dalle decisioni della Corte Costituzionale oltre che della legislazione successiva: tali concezioni hanno acquisito concretezza e rilevanza giuridica in virtù del riconoscimento che hanno avuto dalla Carta Costituzionale e dagli organi legislativi, mentre senza di esso sarebbero rimaste nel limbo delle tante ideologie che circolano nell'attuale società pluralistica.

Quanto è stato detto serve ad illustrare semplicemente uno dei principali punti di vista da cui intendiamo esaminare l'argomento della causalità nel quadro dell'indagine giuridica e ci asteniamo dallo sviluppare un sì impegnativo discorso di fondo.

2. — *Struttura concettuale del rapporto di causalità e suoi rapporti con il principio di legalità*

Nella trattazione del tema, iniziamo con il ricordare che il nesso di causalità come elemento costitutivo del reato è qualcosa di obiettivamente rappresentabile sul piano concettuale ma non contiene in sé nulla di sensorialmente percettibile. Mentre l'azione penalmente rilevante (dell'omissione parleremo a parte) e l'evento possono, anzi debbono avere aspetti spaziali e temporali precisi determinati dai sensi, il rapporto causale, che fa da tratto di unione fra l'una e l'altro, non appartiene alla elaborazione sensoriale ma è frutto di riflessione e viene realizzato soltanto in via razionale. Tuttavia, il concetto nel nesso eziologico non trova riconoscimento nel diritto penale se non in quanto risponda a situazioni sperimentali riscontrabili da parte della generalità dei consociati mediante i normali processi conoscitivi. Questa esigenza è fondata sul principio di legalità che si articola nelle tre enunciazioni: «nullum crimen sine lege», «nulla poena sine lege», «nulla poena sine crimine». Nella società di diritto la norma penale, nel delinearne i fatti illeciti, deve non soltanto prevedere una data condotta umana ed una situazione di danno o di pericolo per il singolo o per la collettività, ma anche l'esistenza di un legame causale fra

(5) Tale concezione è sostanzialmente molto distante da quell'indirizzo di pensiero che intende lasciare all'interprete la possibilità di attingere i parametri del giusto e dell'ingiusto nella coscienza sociale (*Volkgeist*) cioè nella cultura di massa, e che è stata criticata soprattutto perché presenta il pericolo di introdurre nell'applicazione del diritto elementi fuori della legge, partendo da punti di vista lontani da essa (NUVOLONE, *Il fine e i mezzi della scienza del diritto penale*, in «Riv. Ital. di Dir. Prn.», 1948, 82). Dei riflessi di tale modo di vedere, soprattutto nella nota teoria dell'«adeguatezza sociale», nel problema della causalità faremmo cenno alla fine della trattazione.

l'una e l'altro (6) e l'accertamento di questo legame deve rispondere ad elementi obiettivamente constatabili. Corrispondentemente, all'atto dell'applicazione della norma, l'operatore del diritto deve accertare in concreto una situazione di cose che riveli agli occhi della generalità la sussistenza e della condotta e dell'evento tipicamente ipotizzati e del rapporto di causalità che li lega.

Se nelle civiltà antiche bastava un avvenimento considerato dannoso a giustificare la reazione punitiva contro chi ne appariva autore, anche se incolpevole (come la profanazione del «tabù», che esigeva riti propiziatori anche col sacrificio di vittime umane), nella società attuale si è consolidato il principio della responsabilità personale, che esige un comportamento volontario da porre in relazione di causa ed effetto con una situazione potenzialmente o concretamente dannosa e pone a carico dell'autore di quel comportamento determinate conseguenze sanzionatorie. Sono essenziali nel diritto penale odierno due elementi, l'uno oggettivo che è rappresentato dal rapporto di causalità materiale, e l'altro soggettivo, che è rappresentato dal dolo o dalla colpa.

Lo studio del rapporto di causalità è stato sviluppato in vari campi teorici ed ha avuto una canalizzazione generale nella filosofia; pertanto il suo concetto, che aveva originariamente basi del tutto intuitive, ha assunto notevoli implicazioni, dalla qual cosa sono derivate molte confusioni insieme con innegabili vantaggi (7). La dottrina giuridica ha avuto ragione di intervenire non per costruire il concetto di causalità, ma per depurarlo di stratificazioni non producenti ai fini del diritto e per modellarlo in modo da ricavarne principi utili alla risoluzione uniforme dei casi che si presentavano con maggiore frequenza.

L'esame comparato della giurisprudenza dei vari paesi nelle varie epoche storiche (8) dimostra come l'affidamento ad un mero pragmatismo intuizionistico può portare a decisioni giudiziarie enormemente divergenti in fattispecie analoghe, proprio in relazione all'accertamento della causalità in questioni di diritto penale e di diritto privato. È necessario perciò mettere a punto dei criteri appropriati in funzione delle esigenze del diritto, dotati di utilità tecnica ma non svincolati da quei valori razionali che accomunano tutte le scienze. La speculazione giuridica non può pretendere di creare un'idea della causalità per proprio uso e consumo, ma deve avvalersi di quelle elaborazioni intel-

(6) Cfr. BELING, *Il significato del principio "nulla poena sine lege poenali" nella determinazione dei concetti fondamentali del diritto penale*, in «Giustizia Penale» 1931, I, 319.

(7) Basta considerare le difficoltà create dalla filosofia cristiana per i tentativi di coordinamento fra le cause del mondo naturale e la Volontà Divina, intesa come Causa suprema, ed i conflitti ideologici che ne derivarono, contribuendo a portare al rogo Giordano Bruno, autore della famosa opera «Della causa, principio et uno».

(8) Cfr. MUSCOLO, *Op. cit.*, p. 649, note 2 e seg.; cfr. pure AANTOLISEI, *Op. cit.*, p. 57 e seg.

lettuali che hanno tanto peso nel comune modo di pensare e trovano la migliore espressione nel linguaggio (9) e può trovare una guida abbastanza illuminante nell'interpretazione delle norme vigenti, che sono il riflesso del pensiero e del sentimento di una larga collettività in una data epoca storica.

3. - *Riferimenti normativi nella legislazione penale italiana*

Come si è detto la legislazione penale italiana offre un buon esempio di normativa scritta in materia di causalità materiale. Specialmente il Codice penale ha affrontato il problema in termini specifici, non solo con le citate disposizioni degli artt. 40 e 41, ma con molte altre, enunciate nella parte speciale, che confluiscono in una nozione unitaria del rapporto causale.

Richiamiamo anzitutto quelle norme che, nell'indicazione della condotta incriminabile prevedono genericamente il «cagionare» un certo evento di danno o di pericolo (ad esempio, negli artt. 387, 423, 426, 428, 430, 449, 545, 546, 575, 582, 587, 589, 590 Cod. pen.) oppure usano altri termini consimili: quali «procurare» (come negli artt. 386 e 391 per l'evasione, nell'art. 547 per l'aborto) o «far sorgere o persistere» (nell'art. 450, per i delitti colposi di pericolo). Menzioniamo poi in modo particolare le norme che prevedono come reati il «commettere fatti diretti a» realizzare taluni risultati (ad esempio, negli artt. 241, 283, 285, 289 Cod. pen.): tale formula ha la funzione di rendere punibile allo stesso modo il delitto consumato e il semplice tentativo, ma implica il richiamo alla capacità di causare l'evento previsto come risultato (questo aspetto sarà esaminato meglio quando la trattazione toccherà l'argomento della causalità nel reato tentato). Ricordiamo ancora alcune varianti espresse in altre norme: «rendere possibile» (locuzione usata negli artt. 254 e 259 Cod. pen.) «agevolare» (riportata, oltre nei citati artt. 254 e 259, negli artt. 326, 386, 391 Cod. pen. e nei nuovi testi degli artt. 531 secondo comma e 532 secondo comma, modificati dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75). Con questa terminologia è stata costituita una numerosa famiglia dei reati «a formare aperta» o «libera» (10).

(9) Già Humboldt percepì la grande rilevanza del linguaggio nello sviluppo culturale, segnalando che le differenze di linguaggio esprimono una differenza di «visioni del mondo». L'importanza del linguaggio è stata illustrata ampiamente dagli psicologi contemporanei (cfr. PIAGET, *Le langage et la pensée chez l'enfant*, Paris, 1930; CHASE, *The Tyranny of Words*, New York, 1938; IRVING LEE, *Language Habits in the Human Affairs*, New York, 1941; BARONE, *La terapia semantica*, in «Il pensiero americano contemporaneo (Filosofia, Epistemologia, Logica)», Milano, Comunità, 1958, p. 5).

(10) Cfr. ANTOLISEI, *Op. cit.*, p. 178 e seg.; PANNAIN, *Op. cit.*, p. 316.

Un'altra serie di norme che fanno implicito riferimento al concetto di causalità è rappresentata da quelle che prevedono come circostanza aggravante l'insorgere di un evento ulteriore in dipendenza di un fatto che già di per sé integra tutti gli estremi di un reato: così l'articolo 243 Cod. pen., che ipotizza l'intelligenza con lo straniero a scopo di guerra, aggrava il reato «se la guerra segue»; l'art. 549, relativo all'aborto procurato, «se dal fatto ... deriva» la morte o una lesione personale; l'art. 583, in materia di lesioni volontarie, «se dal fatto deriva» una data conseguenza patologica.

Né bisogna trascurare altre norme dello stesso Codice, che postulano un richiamo alla nozione di causalità (11). Ricordiamo in ispecie quelle concernenti il concorso di più persone nel reato (articolo 110 e segg.), in quanto il concorso richiede una partecipazione materiale, che si estrinsechi in un contributo visibile all'attuazione di un fatto anti-giuridico, oltre che una partecipazione psichica, consistente nella consapevolezza di dare tale contributo (12). Il concorso, in forma di cooperazione diretta o di coordinamento di azioni convergenti, è previsto in termini alquanto generici dall'art. 110 e, per stabilire in concreto se il concorrente abbia dato un effettivo apporto alla dinamica del reato, occorre esaminare sul piano causale se e fino a qual punto il suo comportamento abbia influito sulla determinazione dell'avvenimento che ne è la base di fatto.

È da ricordare poi la normativa del delitto tentato (art. 56), la quale richiede la messa in opera di atti idonei, oltreché diretti in modo non equivoco, alla commissione di un fatto criminoso. L'idoneità degli atti postula una causalità potenziale, corrispondente alla capacità di essi a produrre un determinato evento. La disciplina della materia riceve un'integrazione dall'art. 49 capoverso, che fa venir meno la punibilità in caso di reato impossibile.

Né bisogna dimenticare le norme relative al caso fortuito e alla forza maggiore (art. 45), che escludono la punibilità quando nel processo causativo di un dato fatto s'inserisce un fatto naturale di forza non dominabile dall'uomo o di origine imprevedibile. L'intervento di simili fattori è considerato come interruttivo del rapporto di causalità fra la condotta umana e l'evento.

Citiamo infine la disposizione del penultimo capoverso dell'art. 42 del Codice, nel quale si fa menzione della responsabilità obiettiva, cioè svincolata dalla colpevolezza. In essa la responsabilità penale

(11) Cfr. RANIERI, *La causalità nel diritto penale*, Milano, 1936, p. 112 e seg.; MANZINI, *Diritto penale italiano*, Torino, 1950, vol. I, pag. 478 e seg.

(12) La casistica giudiziaria è ricca di alternative tra forme di concorso e di favoreggiamento, reale o personale, data la difficoltà di accertare se vi sia stata una vera e propria promessa di aiuto «ex ante» e se questa abbia influito sull'animo dell'autore materiale.

è sempre subordinata all'esistenza di un collegamento causale fra uno stato di cose imputabile ad un soggetto e un evento dannoso (13); e si può dire che proprio in questo settore la questione della causalità si presenta in termini più netti, poiché l'indagine viene ad essere concentrata particolarmente sulla derivazione causale.

4. — *La condotta come elemento costitutivo del reato. Azione ed omissione*

Per mettere esattamente a fuoco il problema della causalità, conviene formulare proposizioni precise sui concetti di azione e di evento. Già abbiamo accennato all'importanza del linguaggio nella formazione dei concetti e nell'evoluzione di ogni cultura. È stato messo in risalto, da pensatori antichi e moderni (14), quale importanza esso abbia nel ragionamento, che esige un collegamento fra nozioni specifiche, il quale non può essere realizzato senza il sussidio di simboli verbali dal contenuto univoco. Ciò è evidente nel linguaggio comune ma ancor più in quello «formalizzato» (15) in cui le espressioni debbono avere significati e valori precisi per l'elaborazione tecnica delle idee. Il giurista non può fare a meno di servirsi di una terminologia formalizzata per le esigenze della dialettica interna delle discussioni giuridiche, ma a nostro avviso non deve mai perdere di vista i significati che la collettività dei consociati va attribuendo a quelle parole ed a quelle locuzioni che sensibilizzano maggiormente gli interessi delle masse o dei gruppi.

Fatta questa premessa, esaminiamo il valore del termine «condotta» che è proprio del linguaggio giuridico, e specialmente di quello penalistico, e comprende insieme due generi di situazioni molto distanti fra loro: l'azione e l'omissione. Le manifestazioni dell'uomo, come essere dotato di coscienza e di volontà, possono estrinsecarsi in pensieri, parole ed atti: i primi non hanno rilevanza penale, da quando il diritto ha eliminato quelle commistioni religiose che avevano portato a perseguire anche i reati di pensiero, pur quando si trattasse di evocazioni, di giudizi e di desideri confinati nel «foro interno», e la condotta giuridicamente apprezzabile rimane circoscritta alle parole

(13) Cfr. PANNAIN, *Op. cit.*, p. 478 e seg. In diritto civile, cfr. DE CUPIS, *Il danno*, Milano, 1966, vol. I, p. 126 e seg.

(14) Già Platone nel «Sofista» (n. 263, e) rilevava che pensiero e discorso sono la stessa cosa, in quanto anche il pensiero è un dialogo dell'anima con se stessa. Da allora il dualismo parola-concetto ha dominato il pensiero filosofico. Una recente espressione della funzione dialettica della parola si ha nella concezione semantica del linguaggio (cfr. LINSKY *Semantica e filosofia del linguaggio*, trad. italiana, Mondadori, 1969).

(15) TARSKY, *La concezione semantica della verità e i fondamenti della semantica*, in Linsky, *Op. cit.*, p. 35.

ed agli atti, che materializzano in qualche modo l'attività dell'individuo al cospetto degli altri ed entrano in un rapporto socialmente percettibile. L'azione si presenta come un «fenomeno» in senso fisico, in quanto comporta una mutazione dello stato di cose circostante (16): mutazione che deve esser capace di cadere sotto i sensi degli altri (il termine «phainomenon» vol dire «apparente» e l'apparenza deve riguardare gli altri). Anche il pensiero è caratterizzato da fenomeni bio-psichici, ma non è rilevabile all'esterno nemmeno con gli apparecchi più perfezionati (gli strumenti che misurano l'attività bioelettrica del cervello colgono soltanto la funzionalità del sistema nervoso centrale) e, finché il segreto sarà protetto dalla volontà del soggetto che vuole tacerlo, non potrà essere suscettibile di incriminazione. La ragione di ciò sta nel fatto che il pensiero non rilevato non ha rilevanza sociale, così come non ne hanno i gesti compiuti da alcuno in un luogo non raggiungibile dalle altrui percezioni, o perché lontano da ogni comunità (come in un'isola deserta) o perché isolato da coibenti visivi e auditivi (come una cabina stagna), sempreché tali gesti non abbiano lasciato tracce.

D'altra parte anche nel campo dei fenomeni naturali il diritto dà rilievo soltanto a quelli che si risolvono in qualcosa di socialmente percettibile; così ne sono esclusi gli innumerevoli movimenti nell'interno degli atomi, le radiazioni che attraversano la materia e gli spazi cosmici, i processi biologici delle piante e degli animali, fin quando non sbocchino in situazioni, infatti possono stimolare gl'interessi dei singoli ed avere risonanza della sensibilità sociale.

Le azioni quindi devono essere caratterizzate da fenomeni ricadenti sotto i sensi, i quali si presentino come la variazione di situazioni preesistenti nel mondo esterno (17). Si può trattare di una modificazione di elementi spaziali (la «amotio» delle cose nel furto, i movimenti manuali che mettono in moto un meccanismo esplosivo nei reati commessi con armi da fuoco o con ordigni esplodenti) o della modificazione di elementi psichici (la minaccia che induce in altri uno stato di timore, l'inganno che crea nella mente false motivazioni, l'incitamento o la persuasione che inducono altri a superare stati di conflitto intimo, già insorti o potenziali). Essi possono estrinsecarsi anche in atti semplicissimi, come il batter di un ciglio (il «nutus» di Giove) o in parole ridotte a un monosillabo, come un «alt» imperioso (18), ma è necessa-

(16) Cfr. BERNARDINI, *Fisica generale*, Roma, 1965, p. 1 e seg.

(17) Il CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, Roma, 1940, p. 37, parla di «rilevazione dinamica della realtà» nello spazio e nel tempo e vede nell'evolversi del fatto il susseguirsi di tante situazioni nuove, che come una successione di fotogrammi dà l'impressione del movimento, con una situazione finale che si risolve in un «mutamento» delle cose e che costituisce l'evento (p. 339).

(18) A certi gesti e suoni, anche se non accompagnati da espressioni verbali, le istituzioni attribuiscono specifico valore, come ai comandi militari, che possono essere

rio che siano in qualche modo percettibili ed abbiano una certa significatività nei rapporti umani.

Si suol dire che il diritto penale prevede azioni tipiche, ma la tipicità spesso si risolve in ben poca cosa. Già abbiamo rilevato come nei reati a forma libera manca ogni descrizione di atti tipici e la previsione legislativa si riferisce ad una qualsiasi condotta, anche omissiva, che valga a produrre un certo evento. Anche in tema di tentativo, il riferimento della norma agli «atti idonei» lascia aperta ogni possibilità di identificazione del comportamento punibile. Ma se si approfondisce l'analisi in ordine alla definizione normativa dei reati a forma, per così dire, vincolata, si vede che la condotta tipica è indicata con espressioni (verbi, o verbi e sostantivi) le quali designano genericamente situazioni di fatto che si risolvono in violazioni di diritti o d'interessi: ad esempio, l'offesa all'onore o al decoro altrui nel delitto d'ingiuria, l'offesa alla reputazione in quello di diffamazione, l'appropriazione della cosa altrui in quello di appropriazione indebita. In alcune ipotesi di reato la norma, per caratterizzare la condotta punibile, ricorre ad una locuzione che implica un apprezzamento degli atti compiuti, come nell'«abuso dei mezzi di correzione». Comunque, in tutti i casi suindicati occorre accertare l'esistenza di un atto o di una serie di atti ricadenti sotto la percezione altrui per verificare la sussistenza del comportamento criminoso (19).

Alcuni atti realizzano immediatamente l'offesa, come la parola ingiuriosa che, mentre è proferita, viene percepita dal destinatario, offendendo la sensibilità di costui e ledendo il suo interesse a salvaguardare quell'idea di se stesso in cui è riposto l'onore personale. In tal caso l'azione si fonde apparentemente con l'evento, non essendo percettibile alcun intervallo di tempo fra l'azione e l'offesa: l'atto e l'evento lesivo non si presentano alla generalità, e nemmeno alle persone interessate, come due distinte modificazioni del mondo esterno, ma sono come due facce dello stesso prisma, anche se in un'analisi scientifica non è difficile distinguere i vari momenti, sia fisici (dall'emissione fonetica delle parole al loro arrivo agli organi dell'udito della persona offesa), sia psichici (percezione al livello della coscienza ed emozioni conseguenti). Siamo perciò fra i fautori dell'opinione che non esistono reati senza evento (20), poiché riteniamo che soltanto in

dati perfino con gli squilli di tromba, ai segnali manuali fatti dai vigili per regolare la circolazione stradale, ai colpi di fischietto dati dagli arbitri in alcune gare sportive. Essi assumono talvolta una precisa rilevanza giuridica, in quanto valgono come ordini o autorizzazioni (come i segnali di «via libera» dati sulle strade e nelle ferrovie mediante semafori o l'uso di palette).

(19) Cfr. BELING, *Op. cit.*

(20) La dottrina prevalente invece è favorevole alla distinzione, per ragioni varie, che non ci sembrano tuttavia decisive: cfr. GRISPIGNI, *L'evento come elemento costitutivo del reato*, in «Annali di diritto e procedura penale», 1934, vol. I, p. 867 e seg.;

apparenza in questo genere di reati tutto si esaurisce nell'azione in quanto l'azione è inscindibile «ictu oculi» dall'offesa, ma con un esame più approfondito è possibile distinguere, dal punto di vista fenomenico, l'azione e l'evento e, dal punto di vista giuridico, l'azione e la lesione del diritto.

È ora opportuno soffermarsi brevemente sul concetto di omissione. Essa non consiste in atti, anzi si identifica concettualmente con il mancato compimento di atti che gli altri, come singoli o come collettività, si sarebbero attesi in adempimento di doveri imposti da norme di comportamento di vario tipo (giuridiche, etiche, religiose, di educazione, di etichetta) o da prescrizioni tecniche (ad esempio, nella guida di veicoli a motore, nell'esercizio di una attività sanitaria, nel controllo di un apparecchio elettrico). Quindi, l'omissione non si estrinseca in alcun movimento, in alcun mutamento, in alcuna modificazione percettibile di situazioni che si vanno svolgendo nel mondo esterno, per virtù delle forze naturali o per opera d'uomo; non è un concetto naturalistico, è un concetto «esclusivamente normativo» (21). Qualche scrittore, per dare una certa concretezza all'idea di omissione, ha cercato di rappresentarla come un'attività diversa da quella attesa e dovuta («aliud agere»), ma questa impostazione è stata confutata dal GRISPIGNI con rilievi che ci sembrano insuperabili.

Essa deve, tuttavia, consistere pur sempre in qualcosa che sia rilevabile sensorialmente da parte della collettività, la quale deve essere in grado di fare un raffronto tra un determinato tipo di azione positiva, che era attesa come quella che avrebbe portato ad un mutamento della situazione, e la mancanza di questo mutamento. La coscienza sociale si attende che la madre alimenti l'infante, lo protegga dalle intemperie, lo difenda da malattie e da altre offese esterne, come quelle di animali; si attende che il casellante chiuda le sbarre del passaggio a livello all'approssimarsi dei treni; si attende che il conducente di un autoveicolo rallenti e fermi di fronte a un ostacolo. E percepisce l'omissione delle relative attività, ponendo idealmente a confronto da un lato gli atti che erano previsti ed attesi, ed insieme con essi le situazioni che potenzialmente queste avrebbero create nel mondo esterno, e dall'altro l'inerzia che ha tradito le aspettative, ed insieme con questa la situazione che si è venuta a determinare concretamente per la mancanza di quegli atti: il che rende possibile identificare la attività omessa nei suoi contorni spaziali e temporali. Ad esempio, la aspettativa che il casellante chiuda le sbarre è integrata dalla rappresentazione dell'ostacolo che esse possono costituire all'ac-

ANTOLISEI, *La disputa sull'evento*, in «Riv. Ital. di Dir. e Proc. Pen.», 1938, p. 3. Contro tale opinione cfr. PANNAIN, *Op. cit.*, p. 326.

(21) GRISPIGNI, *L'omissione nel diritto penale*, in «Riv. Ital. di Dir. Pen.», 1934, p. 16.

cesso di persone, animali e veicoli sulla strada ferrata; quella che il conducente aziona gli organi meccanici del veicolo (freni, acceleratore, frizione) è integrata dalla prospettiva della riduzione di velocità che quei movimenti possono produrre; quella che l'infermiera pratica a tempo debito una data iniezione a un degente è integrata dalla prospettiva degli effetti che il farmaco iniettato può provocare nell'organismo del paziente.

Come abbiamo già accennato, sul piano giuridico è rilevante l'aspetto normativo dell'omissione, la quale in tanto assume consistenza nel mondo del diritto in quanto l'attività omessa è prescritta da una norma. Non occorre certo che si tratti di prescrizioni consacrate in norme di legge, ma basta che siano poste da norme di qualsiasi tipo, purché riconosciute dal diritto, quali le norme tecniche che divengono sempre più numerose e specifiche nei vari settori di attività industriale e scientifica. L'omissione si risolve quindi in una inosservanza di precetti, dolosa o colposa, ma per dare ad essa una dimensione di fatto è necessario poter immaginare in ogni caso gli atti che in concreto sarebbe stato doveroso compiere per attuare la situazione che la norma imponeva di creare. Si rende talora indispensabile provvedere ad una indagine realistica al riguardo, come nel caso in cui si tratta di stabilire se il soggetto attivo di un reato omissivo sia stato impedito da un caso fortuito o di forza maggiore dall'effettuare quegli atti che avrebbero dovuto integrare gli interventi prescritti al fine di modificare la situazione. Ad esempio, se al personale di una nave di soccorso è addebitato il fatto di non aver prestato l'aiuto necessario a naufraghi in balia delle onde, è indispensabile identificare le specie e le modalità delle operazioni che sarebbero state possibili e utili, al fine di valutare se e come le circostanze le avrebbero consentite, tenuto conto della forza del mare, del vento, della nebbia, della presenza di animali predatori.

5. — *L'evento come elemento costitutivo del reato. Modificazione di situazioni naturali e lesione d'interessi protetti*

Enunceremo ora qualche osservazione sul concetto di evento, che rappresenta l'altro punto di riferimento al quale ancorare la nozione del rapporto di causalità.

La dottrina giuspenalistica ha elaborato la concezione dell'evento in duplice senso: l'evento come fenomeno naturale, l'evento come situazione giuridica, caratterizzata dal sacrificio di interessi e dalla modificazione di rapporti giuridici. Il GRISPIGNI⁽²²⁾ ha confutato

(22) *L'evento come elemento costitutivo del reato*, cit. a nota 20.

questa seconda concezione con critiche che ci sembrano demolitrici, illustrando le ragioni per le quali nella configurazione dell'evento non si può affatto prescindere dagli effetti naturalistici. L'evento si concreta in una variazione sensibile di una certa situazione di cose, cristallizzato nel tempo in virtù di una rappresentazione intellettuale e circoscritto nelle sue dimensioni spaziali per effetto di una proiezione di interessi umani. Ogni modificazione del mondo esterno non si risolve mai in qualcosa di statico, nel gioco interrotto delle forze naturali, ed occorre un apporto di pensiero per fissarne le linee in un determinato momento: ad esempio, la morte di un uomo non è un fatto definitivo nell'ordine dei fenomeni organici, essendo seguita da processi postmortali che provocano altre trasformazioni del corpo del defunto, ma l'attenzione si appunta sull'attimo del decesso della vita. D'altra parte, non tutte le modificazioni del mondo esterno costituiscono eventi agli occhi della collettività e possono interessare qualcuno soltanto per interessi scientifici: una frana avvenuta nelle alture disabitate della Patagonia, una valanga avvenuta sulle pendici inaccessibili dell'Himalaya, un incendio avvenuto in un'isola deserta non possono essere qualificati come eventi in senso giuspenalistico, anche se sono dovute ad azioni internazionali o colpose di uno o più persone, perché non incidono su interessi individuali o collettivi giuridicamente apprezzabili (23). Si può trattare di interessi economici, politici o puramente estetici (come la tutela delle bellezze naturali), ma quando manca ogni interesse del genere l'evento, se pur percepito sensorialmente da una o più persone, non è sentito come tale. Simili interessi sono ovviamente correlati alle possibilità di utilizzazione delle cose e all'atteggiarsi dei bisogni dell'uomo, e possono così variare: ad esempio il territorio lunare, finché non è stato raggiungibile, non ne ha suscitato alcuno, mentre oggi si delineano interessi scientifici e militari (per la creazione di basi di satelliti artificiali) e potranno in avvenire sorgerne altri, di natura economica o di altro genere.

Come abbiamo accennato, deve trattarsi di interessi individuali o di gruppo che trovino riconoscimento nel diritto: è bene precisare che può trattarsi o di una protezione giuridica direttamente data dalle norme dell'ordinamento o di un inquadramento in quei valori culturali di cui si deve tener conto nell'interpretazione delle norme vigenti. Ciò ha indotto autorevoli penalisti a concentrare l'attenzione sulla lesione dell'interesse, o sulla offesa di un «bene» inteso in senso giuridico, fino a confondere l'evento con l'aggressione dell'interesse o del bene (24). Ma non ci sembra che questa identificazione fra evento e le-

(23) Cfr. TARTAGLIONE, *Delitti colposi di pericolo e possibilità di concorso* (nota a sentenza), in «Scuola Positiva» 1971, fasc. 4°.

(24) Cfr. PANNAIN, *Op. cit.*, p. 40 e seg.; FROSALI, *Sistema penale italiano*, Torino, 1958, vol. I, p. 450.

sione d'interessi sia opportuna nelle teoria e nella pratica del diritto penale, poiché le norme incriminatrici, nella descrizione della fattispecie legale, si riferiscono ad eventi naturalistici, come tali percepiti e sentiti dalla coscienza sociale, e l'interprete non può arbitrarsi di sostituire alle relative situazioni di fatto delle situazioni rilevabili soltanto nel mondo dei rapporti giuridici. Già abbiamo detto, a proposito dell'azione, che essa deve avere caratteristiche esteriori di perceptive, i quali valgono a darle una collocazione spaziale e temporale nella realtà fenomenica, e lo stesso deve affermarsi anche nei riguardi dell'evento. Soltanto quando la situazione delle cose, seguita ad un certo comportamento, è stata individuata nei suoi aspetti naturalistici essenziali, si può procedere ad indagini strettamente giuridiche per valutare se essa abbia coinvolto interessi protetti dal diritto e se questi siano stati compromessi. Tali indagini complementari divengono indispensabili quando la norma fa riferimento ad una certa situazione giuridica tutelata, come nell'alterazione di stato (art. 567 C.p.) o nella turbativa violenta del possesso di immobili (art. 634 C.p.); nell'indagine processuale, occorrono altresì per la determinazione quantitativa del danno, ai fini della commisurazione della pena, ai sensi dell'art. 133, prima parte, n. 2, Cod. pen., e della liquidazione del risarcimento alla parte civile, ai sensi dell'art. 489 Cod. proc. pen.

Per la definizione dell'evento occorre talvolta procedere ad un lavoro di selezione di elementi naturalistici, in quanto alcuni di essi sono del tutto irrelevanti, sfuggendo a qualsiasi interesse: ad esempio, nel caso di naufragio, non hanno alcuna importanza le alterazioni del fondo sottomarino provocate dalla caduta del natante sommerso. In alcuni casi, sono irrilevanti ai fini dell'indagine meramente penalistica alcuni elementi che possono avere importanza sotto profili giuridici diversi: ad esempio, nell'accertamento di un delitto di omicidio o di lesioni colpose, la determinazione dei danni riportati dalle cose (come quelli afferenti agli autoveicoli implicati in un incidente stradale cagionato per colpa, che abbia prodotto la morte o il ferimento di persone), che pure ha la sua rilevanza nella definizione della responsabilità civile. Si può aggiungere che un'indagine penalistica su alcuni elementi che risultano indifferenti in ordine ad un certo reato, diviene necessaria in ordine a un reato diverso: ad esempio, l'accertamento dei danni relativi ai veicoli, che non interessa in materia di omicidio o di lesioni colpose (tranne che per ragioni di prova), è importante in caso di disastro colposo. È stato ben detto che (25) bisogna distinguere tra l'accertamento del fatto e la sua qualificazione, la quale può presentarsi in maniera diversa ai fini

(25) GERI, *Azione civile e processo penale*, Milano 1959, p. 129.

civilistici ed ai fini penalistici; ma in alcuni casi l'accertamento del fatto che integra l'evento viene ad essere circoscritto dalla natura degli interessi che sono in gioco.

La rappresentazione dell'evento deve trovar quindi la base in una situazione di cose che possa essere percepita sensorialmente o almeno ricostruita intellettivamente sulla base di elementi percettibili, mediante un processo di induzione. Tuttavia, questa percezione o rappresentazione è inevitabilmente selettiva, nel senso che isola gli elementi giuridicamente rilevanti i quali caratterizzano il passaggio da una situazione all'altra e ne sintetizzano gli aspetti essenziali, in modo che si possa operare il confronto tra la situazione precedente e quella successiva.

Ovviamente, gli elementi da prendere in considerazione sono sempre quelli apparenti, nello schema del «phainomenon» (26).

Questa visione focalizzata su interessi umani apprezzabili giova a concepire l'evento in termini di evento di danno o di pericolo. Anche la situazione di pericolo è fatta di elementi concreti, percettibili in via sensoriale ed è caratterizzata dalla presenza di alcune forze, naturali o governate dall'uomo, che con maggiore o minore probabilità (27) possono, rompendo l'equilibrio dinamico, aprir l'accesso ad un evento di danno. Giustamente perciò il GRISPIGNI (28) ricorda che anche la situazione di pericolo è una situazione naturalisticamente costatabile, la quale assume rilevanza giuridica per la sua capacità di sacrificare alcuni interessi (29).

Per concludere, riaffermiamo che l'evento dev'essere principalmente considerato sotto i suoi aspetti naturalistici ma va delimitato, nella percezione individuale e sociale, entro contorni segnati dagli interessi dei singoli, dei gruppi e dell'intera collettività, per poi essere sottoposto a valutazioni giuridiche, che possono essere diverse a seconda delle illazioni che occorre trarne, sul piano del diritto penale, del diritto privato o del diritto pubblico. Questa visione concettualistica, che fa prevalere il realismo dell'osservazione fenomenica su ogni suggestione nominalistica, deve valere sia nella configurazione normativa dell'evento in relazione alle singole fattispecie criminose, sia nella concentrazione generale dell'evento come situazione di fatto a cui ricollegare determinate conseguenze giuridiche: e ciò non solo nel campo penale, ma in ogni altro ramo del diritto.

(26) Ciò va messo in relazione con quanto detto nel paragrafo 4 sugli aspetti esteriori della condotta.

(27) Il GRISPIGNI, *L'evento come elemento costitutivo del reato*, cit. nota 20, opportunamente preferisce il termine di «probabilità» a quello di «possibilità».

(28) *Op. cit.*, p. 861.

(29) Cfr. FROSALI, *Op. cit.*, vol. I, p. 551-553.

6. – *La causalità come rapporto concettuale. Elaborazione filosofica e funzione logica*

Se il comportamento umano e l'evento debbono esser presi in considerazione con realismo, cioè nei loro aspetti di fatto individuali attraverso i normali procedimenti di sensazione e percezione, non può dirsi ugualmente per il rapporto di causalità, che non viene acquisito dalla mente soltanto in virtù di tali processi «semplici» (30), ma esige un'elaborazione basata sull'associazione delle idee. Non intendiamo sviluppare un discorso filosofico, in quanto la funzione del presente studio è prettamente giuridica e desideriamo mantenerci nei limiti necessari per la risoluzione del problema della causalità con intenti di pratica applicativa, ma non possiamo fare a meno di affrontarlo con una certa dose di astrazione, data la sua continenza in una prospettiva di logica generale, e pertanto non possiamo rinunciare ad attingere al pensiero di illustri filosofi che hanno cercato di far luce sull'argomento.

Il rapporto causale è, nel «genus proximum» della definizione, un «rapporto» fra due ordini di fenomeni, la cui successione si risolve in una modificazione del mondo esterno, e l'intelletto umano lo identifica in base al costante realizzarsi di alcune situazioni di un certo genere (effetti) in seguito a situazioni di altro genere (cause). È una nozione che viene attinta all'esperienza di fatti consimili (31) e rappresenta una forma di collegamento del pensiero (32). L'esperienza interiore (33) associa percezioni presenti alla memoria di fatti passati e, cogliendo una regolarità di successione, intuisce che questa non è frutto del caso ma di una dipendenza fenomenica, consistente in ciò che, tutte le volte che ricorrono determinate condizioni, si riproduce un certo tipo di situazione.

Il concetto di causalità ha base nell'esperienza della riproducibilità dei fenomeni di un dato genere in seguito ad altri, che presentano caratteristiche comuni (34) ed è elaborato dal pensiero anche attraverso giudizi valutativi, come quelli che cercano di misurare il «peso» causale di una determinata condizione su una situazione conseguenziale e la probabilità che questo segua.

(30) Il LOCKE rileva che la rappresentazione della causalità fa parte delle «rappresentazioni composte» (di esperienze interne ed esterne), in contrapposto con le «rappresentazioni semplici» che fanno riferimento alla sola esperienza interna (cfr. HÖFFDING, *Storia della filosofia moderna*, trad. Martinetti, Milano, Bocca, vol. I, p. 308-311).

(31) Cfr. BRUNSCHWIG, *L'expérience physique*, Paris, 1922.

(32) Il KANT, nella *Critica della ragion pura*, colloca la causalità in una delle sue quattro classi di giudizio e la qualifica come una delle forme principali della sintesi.

(33) Secondo la terminologia del KANT, il quale contrappone l'esperienza esteriore, correlata allo spazio («intuizione» dei fenomeni) all'esperienza interiore, correlata al tempo.

(34) Come rilevano i fisici (BERNARDINI, *Op. cit.*, a nota 16), caratteristica generale del fenomeno è appunto nel fatto ch'esso è riproducibile a parità di condizioni.

L'osservazione empirica, particolarmente in questo campo, è arricchita e corretta dall'osservazione scientifica, la quale è fondata non solo sull'analisi (35) dei casi che capitano nell'esperienza comune, ma anche sulla sperimentazione dei casi provocati artificialmente, con il metodo galileiano del «provando e riprovando». E la coscienza sociale, nel rappresentarsi la causalità, attinge sia alle nozioni empiriche, sia alle esperienze scientifiche, sia alle concezioni filosofiche che, con i loro «perché» in senso causale ed in senso finalistico, rispondono ad un bisogno primario dello spirito («primum vivere, deinde philosophari»).

Non si può, quindi, ignorare l'evolversi del pensiero filosofico in materia, e non è inopportuno ricordare le principali concezioni che ne hanno segnato le tappe più importanti ed hanno condizionato in materia indiscutibile la cultura del mondo attuale. Nella filosofia greca, che ha avuto tanta parte nello sviluppo culturale dell'Occidente, dopo un lavoro di smitizzazione (36) si andò alla ricerca delle «cause» dei fatti naturali ed Aristotele, nella sua luminosa opera di riordinamento logico, ne elaborò il concetto, distinguendo tra causa formale, materiale, efficiente e finale (37). La filosofia cristiana si canalizzò nella ricerca di un comune denominatore di «causa», sforzandosi di accostare la visione naturalistica a quella teologica, in una prospettiva unitaria, avente il suo vertice nella «Causa causarum» (38); non mancarono tuttavia importanti puntualizzazioni concettuali, rivolte a distinguere tra cause, condizioni ed occasioni (39). Ma la nozione scientifica di causalità ha preso consistenza soltanto nel pensiero moderno: da una parte è stato chiarito che non esiste affatto quel dualismo che

(35) CARTESIO, nel *Discorso sul metodo*, illustra la necessità dell'analisi (seconda legge) e parla della possibilità di misurare i fenomeni e ciò che interviene in misura determinante nei fenomeni stessi, cioè l'influenza causale considerata anche in senso quantitativo. Cfr. in proposito le osservazioni contenute nel paragrafo 19.

(36) Nella letteratura greca i fenomeni naturali sono rappresentati come opera degli dei e talora come il risultato dei conflitti tra le varie divinità, che incarnavano, secondo le credenze, le diverse forze della natura (cfr. GUARDINI, *La morte di Socrate*; POHLENZ, *L'uomo greco*, Firenze, La Nuova Italia ed., 1962, p. 61 e seg.).

(37) Tale distinzione corrisponde al modo di vedere di gran parte dei filosofi greci, i quali attribuivano la massima importanza alla materia come sostanza statica (basta ricordare le concezioni di Talete, Anassimandro, Anassimene, Eraclito, che cercavano di trovare l'elemento essenziale nell'acqua, nell'aria, nel fuoco, nell'infinito «apeiron»), mentre all'uomo lasciavano la possibilità di modificarla con la sua opera, dando ad essa una «forma».

(38) Tale prospettiva fu all'origine di molte dispute, che portarono a gravi polemiche (cfr. nota 7).

(39) Anche in Alberto Magno e in Tommaso d'Aquino, che cercarono di sviluppare idee già formulate da Aristotele, modellandole su schemi razionali accettabili dal teologo.

l'antichità aveva creduto di cogliere tra i fenomeni terreni e quelli celesti (40), in quanto gli uni e gli altri sono in realtà governati dalle medesime leggi fisiche (41), dall'altro che in natura bisogna guardare alle varie forze che intervengono nella dinamica degli avvenimenti e che possono essere isolate e concepite come cause singole soltanto in virtù di una sorta di distillazione concettuale (42).

Il massimo contributo alla sistemazione logica del concetto di causalità fu dato dai razionalisti inglesi, i quali chiarirono come esso sia un modo di comprendere e di interpretare la realtà dei fenomeni attraverso un processo intellettuale di accostamento di un fatto ad un altro secondo una sequenza costante. Giustamente il LOCKE poneva in risalto che si tratta di una «idea di relazione», la quale fa parte delle «rappresentazioni composte», che attingono all'esperienza interna e a quella esterna (43). Lo STUART MILL, cui i giuristi riconoscono precipuamente il merito di aver chiarificato il problema della causalità in termini decisivi (44), sviluppò il concetto che non è possibile pensare a cause semplici nella spiegazione dei fenomeni naturali, ma occorre guardare a tutto un complesso di «condizioni» confluenti in un determinato processo causale (45).

La cultura corrente accetta in sostanza questa visione condizionalistica, che in effetti è l'unica idonea a spiegare in maniera facilmente comprensibile a tutti i livelli il divenire fenomenico. Ancor oggi, seb-

(40) Nel mondo greco si ebbe una contrapposizione ideale tra i fatti terreni, che apparivano come frutto del capriccio degli dei (o del caso, secondo alcuni pensatori, come Democrito ed Eraclito), ed i moti dei corpi celesti, che si presentavano come manifestazione di perfetta armonia (cfr. HÖFFDING, *Op. vol. cit.*, p. 59); e questa visione dualistica si riprodusse, sia pure in base a presupposti diversi, nella rappresentazione dell'universo della filosofia cristiana dell'alto Medioevo (ripresa anche nella «Divina Commedia» di Dante).

(41) Importanti accenni si trovano già in GALILEO, *Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo*, a confutazione della teoria tolemaica e peripatetica. Anche in CARTESIO, (*Traité de l'homme*), si ha l'unificazione concettuale tra la fenomenologia terrena (compresa quella biologica) e la celeste («Terram totumque hunc mundum instar machinae descripsi»).

(42) Nel formulare le leggi del moto, Galileo notava: «Mobile quoddam super planum horizontale proiectum mente concipio, omni secluso impedimento» e segnalava la necessità di isolare mentalmente l'azione delle singole componenti: «dum externae causae tollantur» (*Discorso su due scienze nuove*, Opere, Firenze, p. 200).

(43) La nozione di «rappresentazioni composte» è elaborata dal LOCKE in contrapposito alle «relazioni semplici», che hanno riferimento soltanto con le esperienze interne. Un notevole commento alla concezione del LOCKE sulla causalità come «idea of relation» è esposto in HÖFFDING, *Op. vol. cit.*, p. 308-311.

(44) Cfr. ANTOLISEI, *Op. cit.*, p. 27; RANIERI, *Op. cit.*, p. 5; FROSALI, *Op. cit.*, vol. I, p. 391.

(45) MILL, *Système de logique déductive et inductive*, trad. francese Peisse, vol. I, lib. III cap. V.

bene nuove concezioni fisiche (46) tendano ad abolire il rigido determinismo che aveva rappresentato un canone della scienza negli ultimi secoli, sembra impossibile rinunciare al concetto tradizionale di causa, risultante di una serie di condizioni necessarie e sufficienti per la produzione di un certo fenomeno. Di ciò bisogna tener conto nella formulazione giuridica del nesso di causalità materiale, perché il diritto è produzione della cultura e sarebbe antistorico imporre alla società, in nome di un tecnicismo intelligibile soltanto agl'iniziati, una differente idea di causa, anche se essa può risultare forse più in chiave con i moderni orientamenti delle scienze o con le più suggestive concezioni filosofiche del presente.

7. — *La concezione culturale della causalità*

La concezione generalizzata di causalità che predomina nel mondo attuale è fortemente orientata nel suddetto senso, in quanto l'esperienza comune, integrata dalle nozioni tradizionali propagate attraverso la scuola ed i mezzi d'informazione quotidiani, mostrano a tutti come sia necessaria in qualsiasi caso l'esistenza di una pluralità di condizioni perché un dato fenomeno si possa produrre. È noto, ad esempio, che la caduta di un meteorite sulla superficie terrestre, la quale appare come uno dei fenomeni più semplici, dipende da tutta una serie di condizioni pregresse, che lo hanno sottratto alla gravitazione di altri corpi celesti, e come gli effetti della precipitazione dipendono da un insieme di condizioni sopravvenienti, quali l'attrito dell'atmosfera attraverso la quale deve passare e le caratteristiche del terreno dove avviene l'impatto (mare, sabbia, roccia). I fatti dovuti all'opera dell'uomo sono influenzati intensamente dai fattori naturali che dominano l'ambiente nel quale egli si muove: ogni sua azione, ed anzi ogni suo gesto, ne è condizionato più o meno (basta confrontare i movimenti corporei che una persona fa in condizioni ordinarie sulla terra e quelle ch'egli fa in condizioni sofisticate, come avviene in una capsula destinata a viaggi spaziali, che sia sottratta alla forza di gravità, o come avviene nelle acque marine ad una certa profondità).

(46) Il DE BROGLIE, (*I quanti e la fisica moderna*, ed. italiana, Einaudi, Torino, 1945) illustra, fra l'altro, come la teoria dei «quanta» abbia respinto il determinismo assoluto che era a base della scienza antecedente, ma ricorda che le teorie del passato, dominanti la fisica classica e soprattutto la meccanica, «conservano tutto il loro valore pratico nel dominio dei fatti per cui sono state create e nel quale esse sono state verificate». Analogamente lo HEISEMBERG (*Mutamenti delle basi della scienza*, ed. italiana, Einaudi, Torino, 1944), pur rilevando che l'indeterminismo altera le basi della causalità, fa presente che «le forme di intuizione dello spazio e del tempo e la legge di causalità non sono indipendenti da ogni esperienza, nel senso che in tutti i tempi futuri esse debbano continuare ad essere un elemento costitutivo necessario di ogni scienza fisica».

Senonché, nell'apprezzamento del valore delle proprie azioni, l'uomo è portato istintivamente ad attribuire ad esse la massima importanza anche in senso dinamico. Egli si percepisce non solo come protagonista della storia, ma anche come signore della natura, fin dal momento in cui acquistò la consapevolezza delle sue possibilità di limitare gli effetti delle energie naturali e di modificare alcuni processi fisici e biologici: donde sorsero i primi ideali di conquista ed i primi miti, come quelli di Giasone, di Dedalo, di Ercole. È significativo il fatto che, per spiegare la maggior parte dei fenomeni naturali, i nostri progenitori immaginarono esseri antropomorfi, come gli dei greci (47), che con il braccio e la mente li suscitavano e li dirigevano. Ciò portò ad accentrare l'attenzione su quegli interventi dell'uomo che in qualsiasi modo possono spostare, sia pur di poco, il corso di alcuni avvenimenti che sono in massima parte il prodotto di forze a lui estranee: questa prospettiva ha avuto un'incidenza decisiva nel modo in cui l'uomo percepisce se stesso come individuo e del modo in cui si percepisce come componente la collettività. Pertanto, si tratta di una prospettiva culturale, che ha avuto evidenti manifestazioni soprattutto nel linguaggio. I verbi «gettare», «scagliare» e simili attribuiscono all'uomo ogni potere nell'azione del proiettare un oggetto in una certa direzione, anche se egli debba servirsi di strumenti che mettono in essere o utilizzano forze naturali (dall'arco al mortaio, dalla balestra al lanciafiamme); i verbi «accendere» e «spegnere» gli attribuiscono ogni merito nell'azione d'intervenire nel funzionamento di una struttura, anche estremamente complessa, che serve a generare il fuoco e la luce e ad estinguerli, sebbene quest'azione possa ridursi ad un impulso minuscolo (qual è il premere un pulsante di un apparecchio elettrico). Tale sopravvalutazione della propria potenza è radicata nell'uomo e trova rispondenza nell'atteggiamento «antropocentrico» di tutte le manifestazioni del pensiero, letterarie e scientifiche. Così è particolarmente nel campo del diritto, anche perché l'evoluzione delle idee giuridiche ha origini molto antiche e riecheggia il modo di concepire i rapporti fra l'uomo e la natura dei primi tempi della civiltà.

Ciò ha fatto sì che il diritto abbia dato al concetto di «causa» soprattutto una dimensione umana, che del resto è quella più importante ai fini di regolare i rapporti fra gl'individui e fra gli individui e i gruppi. Questa dimensione è stata utilizzata particolarmente nel settore della responsabilità in genere, intesa come obbligo giuridico di sopportare le conseguenze negative di un fatto ricollegabile alla propria opera. Nel diritto romano, la causalità venne intesa appunto in tal modo nella disciplina della prima specie di responsabilità, quella civile: la «lex Aquilia» prevede come fonte dell'obbligazione risarcitoria il

(47) Cfr. POHLENZ, *L'uomo greco*; GUARDINI, *La morte di Socrate*, cit. a nota 36.

«damnum corpore corpori illatum» (la forma più evidente di causazione di danni fisici con un'azione diretta di violenza) e la successiva elaborazione pretoria aggiunse gradualmente, in via analogica, «actiones utiles» per assicurare la riparazione anche dei danni arrecati senza un'azione fisica immediata, ma con un apporto causale di altro genere (48).

Gli aspetti più significativi di questo mondo di pensare si presentano nella identificazione della forza causale del comportamento umano nel diritto penale. Quando una persona s'inserisce nel gioco delle forze naturali con uno o più atti che riescono ad indirizzare un processo fenomenico in una direzione anziché in un'altra, si dice che la sua azione è causa del relativo divenire, mentre se una persona, dalla quale ci si attende il compimento di simili atti, si astiene dal porli in essere, si considera causa una tale omissione. Si opera così una enucleazione ed un ingigantimento del fatto dell'uomo che è entrato, o che sarebbe potuto entrare, nel più o meno ampio cumulo dei fattori di un fenomeno; fino a lasciare in ombra gli altri fattori non controllati dalla sua opera, anche se di potenzialità enormemente superiore.

8. — *Necessità di delimitare il concetto di causa ai fini giuridici*

La concezione condizionalistica, tuttavia, potrebbe ben soddisfare il penalista ed il giurista in genere, se l'applicazione indiscriminata dei detti principi non portasse a conclusioni manifestamente inique. Invero, il porre sul medesimo piano tutte le condizioni antecedenti e quelle concomitanti nel tempo, tutte le circostanze che caratterizzano il fenomeno in ogni suo aspetto, non giova all'analisi concettuale e finisce con il confondere i limiti della responsabilità. È necessario stabilire tali limiti in due direzioni: da un lato, in una direzione, per così dire, orizzontale, in quanto si deve cercare di distinguere, fra le circostanze che accompagnano un fenomeno, quelle che meritano di esser considerate come fattori causali e quelle che sono da ritenere puramente occasionali; dall'altro, in una direzione che potremmo chiamare verticale, in quanto si deve cercar di porre dei confini nella ricerca dei fattori, che pur presentandosi come condizionanti la serie causale, non appaiono rilevanti nel mondo del diritto per la loro posizione remota nell'ordine cronologico.

Sotto il primo profilo, è evidente che non può attribuirsi ugual peso, nell'indagine eziologica, a tutte le circostanze di un fenomeno, che conferiscono ad esso aspetti peculiari sotto diversi punti di vista:

(48) Cfr. ARANGIO RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli, 1927, p. 343.

ad esempio, nella rappresentazione di un omicidio commesso con un colpo di pistola, ben altra rilevanza hanno, da una parte, le proprietà balistiche dell'arma, il calibro dei proiettili, la direzione dei colpi, la distanza da cui hanno raggiunto il corpo della vittima e, dall'altra, l'ora, la stagione, le caratteristiche dei luoghi, il modo di vestire dello sparatore e della vittima.

Sotto il secondo, è evidente che l'indagine storica sulla causazione del fatto ai fini giuridici deve fermarsi ai comportamenti prossimi dell'incolpato ed agli elementi estranei che ne hanno condizionato lo svolgimento nelle ultime fasi, senza toccare retrospettivamente il passato dell'autore, e tanto meno l'opera di altre persone che hanno potuto avere influenza sul suo passato.

Perché nell'applicazione pratica il giurista, di fronte a un delitto commesso da un folle, non si preoccupa ordinariamente di cogliere un rapporto di causalità con il concepimento o con la gravidanza della madre, sebbene la follia possa ben essere ricondotta a tare ereditarie o a viziature dipendenti dalla vita endouterina? Perché, di fronte a un omicidio commesso con arma, non si preoccupa di cogliere un nesso causale con la fabbricazione o con la fornitura dell'arma, che pure sono condizioni necessarie per la realizzazione dell'avvenimento? Perché, in questa seconda ipotesi, non si sofferma nemmeno ad accertare le condizioni atmosferiche, del momento, la posizione geografica del luogo (latitudine, longitudine, altezza sul livello del mare) e le altre situazioni contingenti che hanno partecipato a fare da sfondo allo scenario? Eppure, alcune di tali circostanze possono ben avere avuto un'importanza determinante nello sviluppo degli avvenimenti: i precedenti genetici dell'autore del fatto, quali elementi di base nella formazione della sua personalità, la confezione e la disponibilità dell'arma quale mezzo indispensabile per il ferimento mortale, le caratteristiche dei luoghi quali condizioni che hanno potuto più o meno agevolare l'accostamento tra l'aggressione e la vittima e togliere a questa migliori possibilità di scampo (il pendio di una strada, la presenza di piante in un campo, una porta aperta o chiusa in una casa).

Occorre procedere ad un'indagine selettiva, con una valutazione differenziale degli elementi concomitanti e di quelli antecedenti. È quel che la dottrina penalistica ha cercato di fare, per distinguere gli elementi causali da quelli occasionali ed i prossimi dai remoti, con sforzi concettuali che non sempre hanno avuto effetto chiarificatore. Infatti si è tentato di negare l'importanza decisiva che deve essere riconosciuta all'idea condizionalistica e di sostituire ad essa, con diverse prospettive, formule basate su qualificazioni terminologiche. Ma simili sforzi, come hanno già rilevato altri in sede critica, non sono valsi a risolvere le principali difficoltà che si presentano nella casistica penale, come vedremo nell'ulteriore trattazione.

9. — *Concezione condizionalistica ed altre concezioni d'ispirazione giuridica nel diritto penale*

In contrapposto con la teoria condizionalistica, sviluppata nel diritto penale specialmente per merito del VON BURI (49), sono state in passato elaborate varie concezioni, di cui le principali possono essere così raggruppate:

- la teoria della causa (o condizione) prossima o immediata, che trova riscontro nella massima «in jure non remota causa, sed proxima spectatur» e che fa capo a FRANCESCO BACONE. Essa è stata annunciata con notevole puntualità dallo OERTMANN ed è stata sostenuta in Italia soprattutto dal BRUSA (50): il valore di causa è attribuito alla forza che ha operato per ultima, ritenuta la più importante come quella che ha indirizzato la serie dei fattori precedentemente intervenuti in una specifica direzione, sì da aprire la porta all'evento.

- la teoria della condizione più efficace, annunciata dal BIRKMEYER (51), la quale dà risalto a quel fattore che ha operato con forza prevalente nel gioco delle condizioni che possono portare ad un certo evento.

- la teoria della causa decisiva, o prevalente, affermata specialmente dal BINDING (52), che rappresenta l'azione dei fattori antecedenti come la creazione di equilibri fisici successivi, in cui l'intervento di un nuovo fattore, mediante una sollecitazione finale, vale a indirizzare il processo in corso verso un determinato evento, che decide della qualità del fatto. Questa concezione ha trovato in Italia una particolare formulazione nel concetto della causa determinante (53).

- la teoria della causa efficiente, che ha avuto nella nostra dottrina autorevoli sostenitori, dallo STOPPATO (54) al MANZINI (55) e al DE MARSICO, il quale ha integrato il concetto di efficienza, mettendolo in relazione con quelli di adeguatezza e di prevedibilità (56). Questa prospettiva tende ad elaborare una differenziazione tra quei fattori che per il loro valore determinante vanno configurati come cause e le

(49) VON BURI, *Ueber Kausalität und deren Verantwortung*, Lipsia, 1873; *Die Kausalität und ihre strafrechtlichen Beziehungen*, Lipsia, 1885.

(50) Cfr. OERTMANN, *Zur Lehre der Kausalzusammenhang*; BRUSA, *Dottrine generali del reato*, Torino, 1884.

(51) Cfr. BIRKMEYER, *Ursachenbegriff und Kausalzusammenhang im Strafrecht*, 1885, p. 9.

(52) BINDING, *Die Normen und ihre Uebertretung*, vol. I, p. 40.

(53) CARFORA, *Delitti colposi*, «Suppl. Riv. Pen.», v. VII, p. 280.

(54) STOPPATO, *L'evento punibile*, Padova, 1898, p. 61 e seg.

(55) MANZINI, *Trattato di diritto penale*, Torino, 1908, vol. II, p. 8.

(56) DE MARSICO, *Diritto penale*. Parte generale, Napoli, p. 80 e seg.

altre circostanze, che possono essere qualificate semplicemente condizioni od occasioni (57).

— la teoria della causalità adeguata, che trova riferimenti nel pensiero del ROMAGNOSI (58), ma è stata sviluppata da scienziati e giuristi tedeschi (59). Nel nostro paese, essa è stata autorevolmente propugnata dal MASSARI (60) ed ha avuto echi molto interessanti nelle opere del RANIERI (61); ha esercitato pure notevole peso nei lavori preparatori del Codice penale del 1930 (62).

— la teoria della causa rilevante per il diritto penale (63), la quale pone in rilievo che soltanto una parte dei fattori determinanti un dato evento assume rilevanza nella valutazione della responsabilità penale, e cioè esclusivamente i fattori che sono imputabili all'uomo.

— la teoria della causalità umana, enunciata dall'ANTOLISEI, il quale, in maniera assai brillante, illustra l'idea che i fattori dei quali bisogna tener conto nell'analisi penalistica sono quelli che possono essere ascritti all'opera dell'uomo, in quanto capace di dominare varie dinamiche di fatti naturali (64).

— la teoria della condizione pericolosa, formulata dal GRISPIGNI (65) ed illustrata validamente dal FROSALI (66), secondo la quale, se dal punto di vista naturalistico ogni condizione può assurgere a causa quando si combina con altre, nell'apprezzamento della responsabilità penale bisogna tener conto solamente di quelle da cui, secondo un giudizio di prevedibilità, si può attendere un certo evento.

— la teoria della causa differenziata, dovuta al BELING (67), la quale guarda particolarmente alla capacità delle singole azioni tipiche a produrre gli eventi che la legge penale contempla come conseguenze di esse.

La precedente elencazione non ha, ovviamente, la pretesa di essere esauriente né di inquadrare in schemi assoluti tutte le concezioni

(57) Cfr. FROSALI, *Op. cit.*, vol. I, p. 392.

(58) Cfr. PANNAIN, *Op. cit.*, p. 358, nota 1.

(59) Cfr. VON KRIES, *Ueber den Begriff der objektive Möglichkeit*, in «Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie», vol. XII, p. 179.

(60) MASSARI, *Il momento esecutivo del reato*, Napoli, 1934, p. 210; *Le dottrine generali del diritto penale*, Spoleto, 1928, p. 131.

(61) RANIERI, *Op. cit.*, p. 244.

(62) Cfr. DELITALA, *Le dottrine generali del reato nel progetto Rocco*, p. 70; APPIANI e MASSARI, in «Lavori preparatori del Codice penale», vol. I, p. 48 e vol. IV, p. 114.

(63) METZGER, *Diritto penale* (traduz. italiana), Padova, 1935.

(64) ANTOLISEI, *Op. cit.*

(65) GRISPIGNI, *Il nesso causale nel diritto penale*, in «Riv. Ital. di Dir. Pen.», 1935, p. 3; *Diritto penale italiano*, vol. II, p. 60 e seg.

(66) FROSALI, *Op. cit.*, vol. I, p. 393.

(67) BELING, *Op. cit.*, a nota 6.

dottrinali in materia, soprattutto perché parecchi degli scrittori nominati in precedenza e gli altri che hanno studiato il tema hanno apportato vari ritocchi personali alle teorie accettate in linea di massima ed alcuni hanno modificato in progresso di tempo il loro pensiero. Abbiamo inteso semplicemente offrire un quadro schematico delle principali impostazioni teoriche, per poter poi attingere ad alcune delle idee, che ne sono a base, elementi chiarificatori per lo sviluppo della trattazione.

È forse utile tentare dei raggruppamenti, al fine di orientare meglio la discussione dei problemi di fondo. Anzitutto, vediamo che, mentre la teoria della «condicio sine qua non» è sostanzialmente concentrata su una indagine «a posteriori», rivolta a stabilire se una data condotta umana abbia posto in essere una situazione che sia entrata a far parte delle condizioni che hanno reso possibile un evento, quasi tutte le altre tendono ad un'indagine «a priori» per conoscere se una certa condizione dovuta all'opera dell'uomo meriti di esser considerata in astratto come «causa», in vista della sua capacità di produrre eventi consimili. Inoltre, mentre la prima teoria mette su un solo piano tutte le condizioni occorse per la produzione di un fatto e ricerca la causa di esso nell'insieme del loro operare, quasi tutte le altre accentuano, con atteggiamento analitico, gli elementi differenziali tra condizione e condizione, allo scopo di trovare dei criteri che servono a far attribuire soltanto ad alcune di esse la qualifica di fattori causali.

Il concetto dell'adeguatezza, o dell'idoneità astratta, si articola con notevoli varianti nelle teorie della causalità adeguata, della causa determinante, della causa efficiente, della condizione pericolosa. Mentre alcuni scrittori sembrano impegnati prevalentemente nella ricerca di una nozione astratta valida per la generalità dei casi, altri sono portati a contemperare il rigore concettuale delle definizioni di causa con un certo relativismo, nel senso di approfondire l'indagine fattoriale con riferimento alla interazione delle circostanze che accompagnano volta per volta l'intervento dei singoli fattori (68).

Infine, alcuni penalisti cercano di non perdere di vista gli aspetti naturalistici dei fenomeni e di adeguarsi alla concezione fisica della somma delle forze, altri mostrano di voler dare il massimo risalto agli elementi di valutazione giuridica in senso formale o di valutazione etico-sociale. Non è facile, per altro, distinguere nettamente fra le concezioni ancorate a parametri rigorosamente giuridici e quelle improntate a vedute etico-sociali; e notiamo con particolare interesse che alcuni autori fra i più apprezzati nell'attuale momento del diritto penale, come l'ANTOLISEI, il BELING, il DE MARSICO, il FROSALI, il

(68) GRISPICINI, *Op. cit.* a nota 65.

GRISPIGNI, il METZGER, il RANIERI, giungono a conclusioni di impeccabile coerenza giuridica tenendo presenti dei giudizi di valore che attengono alla coscienza individuale e collettiva.

Ci asteniamo dall'esprimere apprezzamenti critici sulle varie impostazioni menzionate, ciascuna delle quali è stata discussa con toni dialettici e talora polemici nel dibattito di idee che si protrae da lungo tempo sul tema. Per eventuali consultazioni, richiamiamo alcune opere che contengono critiche penetranti sulla maggior parte delle predette teorie (69) riservandoci in seguito di fare richiamo ad alcune delle idee che ci sembrano degne di essere valorizzate per una appropriata sistemazione concettuale del complesso problema della causalità di fronte al diritto.

10. — *Selezione giuridica dei fattori causalmente rilevanti*

Abbiamo manifestato la massima considerazione per la teoria condizionalistica, che ha tanto peso nella concezione culturale della causalità, ma abbiamo riconosciuto la necessità di procedere ad una selezione qualitativa delle condizioni che accompagnano un fenomeno, al fine di stabilire a quali di esse debba essere riconosciuto il valore giuridico di fattori causali e quali, invece, debbano essere considerate indifferenti sul piano del diritto, come elementi marginali che possono dare ad un fatto aspetti non pertinenti alla visuale giuridica (aspetti estetici, di valutazione etica, di interessi scientifici particolari).

Il criterio che si suole indicare, in una prospettiva scientifica generale (70), per riconoscere l'efficienza causale di un dato elemento in relazione ad un fenomeno, è quello della ripetibilità di tale fenomeno in presenza dell'elemento stesso; nel senso di stabilire, in base alle cognizioni sperimentali sorrette dalla scienza, se il ricorrere di un tale elemento rappresenta veramente una condizione senza la quale il fenomeno non potrebbe riprodursi. Se in una verifica del genere risulta che esso non è un fattore indispensabile a tal fine, si deve concludere che si tratta di un elemento di contorno, irrilevante nel processo causativo del fenomeno.

Questo concetto, apparentemente così piano, presenta moltissime difficoltà di applicazione. Qual'è il fenomeno che deve essere ripetibile «in toto»? Cioè, quali sono le linee essenziali di esso che debbono essere riprodotte puntualmente, con il concorso di determinati fattori? Evidentemente, non è necessario immaginare che il fenomeno di cui si

(69) Cfr. FROSALI, *Op. cit.*, vol. I, p. 393-394; RANIERI, *Op. cit.*; ANTOLISEI, *Op. cit.*, AZZALI, *Contributo alla teoria della causalità nel diritto penale*, Milano, 1954; CURATOLA, *Del nesso oggettivo di causalità nel diritto penale*, Milano, 1955.

(70) Cfr. BERNARDINI, *Op. cit.* a nota 16.

tratta debba potersi rinnovare in tutti i suoi aspetti, in presenza di determinate condizioni, perché si possa parlare di causalità. Nell'esempio già accennato, dell'omicidio commesso con arma da taglio, non occorre di certo rappresentarsi l'aggressore e la vittima vestiti dei medesimi abiti che l'uno e l'altro indossavano all'atto del ferimento mortale, né la scena del delitto caratterizzata dai medesimi elementi topografici, né l'ora e le condizioni atmosferiche uguali a quelle dell'avvenimento storicamente ricostruito. Tali elementi debbono senz'altro essere esclusi dal novero dei possibili fattori causali di quel genere di fatto. È necessario invece rappresentarsi le caratteristiche dell'arma, poiché se si ipotizza uno strumento da taglio molto più piccolo o meno robusto o di forma diversa, il fenomeno non è più riproducibile nei suoi elementi. La struttura e la grandezza dell'arma sono perciò da considerare di valore causale.

Tuttavia, è facile concepire la possibilità che uno stesso elemento, il quale appare del tutto irrilevante in relazione ad una certa fattispecie, assuma importanza determinante in un'altra. Se la recente ingestione di cibo da parte di una persona aggredita (ad esempio, con un'arma da fuoco o da punta o da taglio) di regola non ha alcun peso nella causazione della sua morte, ciò può avere invece notevole incidenza nel meccanismo letale nel caso in cui l'aggressione abbia fatto caderla in una vasca di acqua fredda. Se di regola le dimensioni corporee e le condizioni fisiche del pedone investito da un veicolo sulla strada non appaiono influenti nella dinamica dell'avvenimento, esse possono essere considerate fattori concausali in alcune particolari ipotesi, come in quella di una persona molto corpulenta che, camminando sulla banchina a fianco della carreggiata, sporga sensibilmente su questa con la sua mole, o in quella dell'ubriaco, del claudicante o dello spastico, che ingombrino il transito dei veicoli con il loro movimenti irregolari. Se di solito i fenomeni atmosferici non alterano la traiettoria dei colpi d'arma da fuoco, una tempesta di eccezionale intensità può provocare sensibili deviazioni dei proiettili esplosi da una certa distanza. Qualora, in una di simili ipotesi particolari, venga a mancare uno dei menzionati fattori, il fenomeno non si ripete con le medesime caratteristiche essenziali.

Ciò vuol dire che l'indagine sulla ripetibilità del fatto dev'essere compiuta non con riferimento a fattispecie delineate con caratteri di larga massima, ma con riguardo a fattispecie aderenti alle peculiarità della situazione concreta. Tuttavia, anche in questa indagine specifica occorre discernere gli elementi che sono da ritenere essenziali in relazione al caso, da quelli che vanno giudicati puramente occasionali. La casistica dei delitti colposi di danno e di pericolo è ricchissima di situazioni quasi inconcepibili «a priori», in cui si sono attuate confluenze inopinate di azioni o di omissioni colpose, le quali si sono inserite in maniera determinante nel corso delle forze naturali (come

l'inosservanza di norme antifortunistiche in uno stabilimento industriale organizzato con complesse attrezzature tenute in funzione da vari tecnici). Per verificare la riproducibilità della medesima situazione di danno o di pericolo, sia pure nelle linee fondamentali, occorre rappresentarsi la possibilità di un nuovo concorso di altrettante azioni od omissioni ed, insieme, di analoghi fattori naturali.

Occorre quindi individuare i caratteri essenziali del fenomeno ripetibile per accertare quali sono i fattori indispensabili per la sua riproduzione e mettere da parte gli elementi di contorno che possono o non ricorrere in una fenomenologia nuova, senza che la sostanza delle cose muti. È evidente che in ogni omicidio gli effetti del colpo mortale, o del tossico somministrato, sono condizionati dallo stato fisico della vittima, poiché la maggiore o la minore funzionalità dei singoli suoi organi, aumentando o riducendo la sua resistenza vitale, può rendere più lento o più rapido il processo di estinzione della vita; ma ciò è giuridicamente irrilevante nella pluralità dei casi, in quanto per l'identificazione del delitto di omicidio, doloso o colposo, è sufficiente che l'opera altrui valga ad abbreviare sensibilmente la vita umana e non importa che il decesso segua a distanza di tempo più o meno breve. È evidente che in ogni naufragio l'azione dei fatti riconducibili all'uomo è condizionata dallo stato del mare e dall'azione dei vari agenti atmosferici, che possono accelerare la sommersione del natante o mutare le modalità del sinistro, ma anche ciò è irrilevante, se risulta che l'evento tipico del delitto di naufragio doloso o colposo si può riprodurre, sia pure con modalità secondarie differenti, in presenza di condizioni approssimativamente analoghe.

È stato rilevato (71) che, se qualcuno versa un mastello d'acqua entro un bacino idrico mentre sta cedendo una diga, teoricamente la quantità di acqua aggiunta così all'invaso contribuisce ad esercitare la pressione dirompente sulla diga e ad aumentare la massa liquida che precipita, ma la situazione determinata da quel piccolo soprappiù di acqua può essere considerata praticamente insignificante. Tale rilievo ha come illazione che si può ben immaginare la riproduzione del disastro senza il versamento dell'acqua del mastello, sì che la causa della rottura della diga e della conseguente inondazione può essere attribuita esclusivamente a coloro che avevano fatto insorgere le condizioni del cedimento, mentre l'aggiunta del liquido versato da quel recipiente va considerata come una mera occasione dell'accaduto. Nel linguaggio corrente, del resto, si usa dire che una certa circostanza «è come una goccia d'acqua nel mare» appunto per definire l'irrelevanza di essa nel processo causativo di un fatto.

(71) L'osservazione è del THYREN, citato in ANTOLISEI, *Op. cit.*, p. 43.

Pertanto, nell'accertamento della ripetibilità del fenomeno, bisogna procedere con parametri diversi da quelli puramente scientifici, con riferimento particolare alle scienze naturali e fisiche. Questi parametri non possono essere se non quelli giuridici. Quando si afferma che un dato fatto è riproducibile nelle linee essenziali in seguito all'intervento di determinate condizioni, si rivolge l'attenzione soltanto a quelle linee che sono essenziali ai fini della qualificazione giuridica di esso, cioè a quegli aspetti che sono rilevanti ai fini dell'integrazione dell'ipotesi normativa e dell'applicazione delle conseguenze penali. Quando si afferma che una certa condizione ha valore causale in relazione ad un fenomeno, si ha riguardo all'idoneità di essa a riprodurre quel genere di fenomeno appunto negli aspetti che sono ritenuti qualificanti nel mondo del diritto. Così, per decidere se un dato fattore abbia valore causale in relazione ad un naufragio, occorre avere un'idea ben chiara di ciò che la norma incriminatrice considera naufragio e stabilire se quel fattore, accompagnato agli altri che in concreto avevano cooperato alla produzione dell'evento, può bastare a far ripetere il fatto «naufragio» nella sua essenza giuridica.

In questo tipo di riscontro, è necessario guardare non tanto alla fenomenologia in senso fisico quanto al «fatto» secondo il linguaggio penalistico. È utile richiamare all'uopo anche il concetto di «fattispecie» che è stato elaborato dalla dottrina del diritto penale (72), per un approccio iniziale delle relative questioni, sebbene sia indispensabile, come si è detto, procedere ad un lavoro di «specificazione» per verificare la ripetibilità del fatto in relazione all'insieme di tutte le condizioni che erano state presenti nella sua realizzazione storica. Abbiamo parlato perciò sempre di fattispecie concreta, nella precedente esposizione.

Per altro il riscontro concettuale non deve rimanere ancorato a mere nozioni giuridiche, condensate in un linguaggio formalistico, ma bisogna tener presente, come già abbiamo detto all'inizio dell'opera, il modo di vedere della coscienza collettiva, che si esprime nella cultura corrente. Già abbiamo illustrato (nel paragrafo 5) come la coscienza sociale percepisca i termini di un evento: ad esso è correlata anche la percezione della causalità di quel determinato evento. Nel linguaggio comune, molto spesso è implicita una selezione di elementi essenziali e di elementi secondari nelle varie espressioni che servono a designare un concetto, o con un semplice vocabolo o con una definizione fatta di «genus proximum» e di «differentia specifica»; ed il linguaggio legislativo è in gran parte dipendente da esso, sì che bisogna far capo ai significati che alle varie espressioni dà la cultura generalizzata per applicare appropriatamente le norme.

(72) PANNAIN, *Op. cit.*, p. 264.

11. — *Delimitazione della causalità nella successione temporale dei fattori*

Un'altra serie di problemi importantissimi nella nostra materia concerne la delimitazione dei fattori causali in senso temporale. Ogni fenomeno, ed ogni fatto in senso giuridico, è sempre il derivato di una serie di fattori precedenti, talora concatenati in successione cronologica, talora confluenti in alcune situazioni passate, i quali possono essere riportati indietro all'infinito: così è per i fenomeni naturali non condizionati dall'uomo, quale può essere una pioggia di meteoriti, che ha i suoi antecedenti in una serie di moti di corpi celesti e di reciproci influenzamenti gravitazionali, così è pure per i fenomeni condizionati dall'opera dell'uomo. Il crollo di un vecchio fabbricato ha i suoi antecedenti e nel modo in cui furono condotti i lavori di edificazione ed in quello in cui ne fu curata la manutenzione, ma si può agevolmente risalire a fatti più remoti, come alla scelta dell'area e dei materiali da parte del costruttore, alle trattative che condussero alla stipulazione di un contratto di appalto con un determinato imprenditore, alla confezione delle strutture di ferro per il cemento armato da parte del fabbricante di esse, alla estrazione del metallo ed alla sua lavorazione negli alti forni, alla qualità delle pietre fornite dalla cava. Lo sparo di un colpo mortale di arma da fuoco ha i suoi antecedenti nell'azione di colui che prese l'arma e la portò con sé prima di adoperarla o di farla adoperare ad altri, ma si può ben risalire a colui che la mise in commercio ed a colui che la fabbricò. I due esempi differiscono alquanto tra loro perché nel primo è stata presa in considerazione una serie di fatti dell'uomo collegati all'azione di fattori naturali di valore preponderante, quali la consistenza del terreno edificatorio, la struttura dei minerali ferrosi e delle pietre utilizzate per la costruzione, l'usura dei materiali per il passare del tempo, le infiltrazioni d'acqua nelle opere murarie e l'opera degli agenti atmosferici, mentre nel secondo è stata considerata una successione di fatti dovuti prevalentemente ad interventi dell'uomo. Alla luce di tali esempi, cui si potrebbe aggiungere una miriade di altri consimili, cercheremo di identificare i criteri ai quali il giurista suole ispirarsi nella ricerca delle cause di un fatto.

Perché ordinariamente, egli non si preoccupa di cogliere un nesso di causalità con la fornitura delle pietre o con l'organizzazione della cava quando è al cospetto del crollo di un edificio vetusto? Perché non prende in esame nemmeno la scelta dell'area su cui esso fu fabbricato? Perché in alcuni casi si ferma a considerare il nesso causale con la cattiva esecuzione, o con la totale mancanza, di lavori di manutenzione da parte del proprietario o dell'usufruttuario, mentre in altri risale al costruttore, in altri all'appaltante, in altri ancora al venditore del suolo, che abbia compiuto opere preventive di sistemazione? Il motivo di questa differenza di approfondimento sta in ciò, che il giurista è mosso dall'intento di ricercare le responsabilità e fa

a meno di portare l'indagine su fatti che non possono farne sorgere alcuna. Di regola, invero, il fornitore delle pietre o il fabbricante dei ferri per le armature di cemento non possono essere chiamati a rispondere di un crollo avvenuto molti anni dopo la costruzione, se la fornitura fu fatta con modalità normali, senza alcun aspetto antigiridico. Così pure, il costruttore di un edificio che ha retto saldamente per decenni non può essere coinvolto in responsabilità, se risulta evidente che il crollo di esso è dovuto all'usura del tempo, ad infiltrazioni nel suolo, ad agenti atmosferici, la cui azione avrebbe potuto essere fronteggiata da lavori di manutenzione. Così ancora il proprietario di un'area che ebbe ad affidare ad altri l'edificazione, se risulta che l'appaltatore era all'altezza dell'incarico, rimane esente da responsabilità per i difetti di costruzione.

Perché il giurista non si cura, normalmente, di identificare un rapporto causale con la fabbricazione dell'arma e con i suoi trapassi di proprietà? Il motivo sta parimenti nel fatto che il giurista non scorge alcuna fonte di responsabilità nella fabbricazione delle armi, nel commercio di esse, nella cessione fra privati.

Ma in alcune fattispecie l'indagine eziologica diviene necessaria anche in relazione ad antecedenti di simil genere. Ad esempio, quando emerge che la fornitura delle pietre o quella dei ferri destinati alle strutture di cemento è avvenuta in modo fraudolento o comunque in violazione delle norme contrattuali, quando emerge che la costruzione «ad initio» presentava difetti non palesi, neutralizzati per un certo tempo da fattori naturali giovevoli alla statica dell'edificio, quando emerge che l'area fabbricabile aveva vizi occulti (come la presenza di caverne mascherate nel sottosuolo), nella ricerca delle cause del crollo non si può fare a meno di risalire a questi fatti passati. Allorché si prospetta l'ipotesi che l'arma adoperata per il delitto di sangue sia stata ceduta o data in prestito all'autore di esso da persona consapevole dell'uso che ne sarebbe stato, fatto, o sia stata addirittura confezionata per tale scopo, non si può trascurare di portare l'indagine causale sul fatto del fornitore o del confezionatore. La ragione è unica per tutti questi casi: il giurista scorge, nei detti precedenti, elementi rilevanti per la configurazione di responsabilità penali.

In astratto, non si può porre alcun limite fisso nella ricerca retrospettiva delle cause, né nel senso della distanza cronologica dell'evento, né in quello dell'ordine seriale: cioè non si può escludere un nesso di causalità con fatti risalenti anche a molti anni prima, né con fatti che hanno originato situazioni piuttosto remote, le quali attraverso un processo di avvenimenti successivi hanno creato le condizioni ultime a cui è ricollegabile l'evento. In passato, il giurista faceva a meno di rivolgere l'attenzione ad alcuni fatti che apparivano distanti o staccati dalla situazione terminale, soprattutto per la mancanza di conoscenze sicure sulla capacità di condizionamento che quei fatti possono avere

in una determinata fenomenologia; oggi, con l'apertura di nuovi orizzonti scientifici, quegli stessi fatti vengono presi in attenta considerazione nella ricerca delle responsabilità. Ad esempio, nel campo genetico erano avvolte nel mistero tante situazioni, sulle quali la scienza moderna ha fatto luce, sì che è possibile riportare alcune infermità a tare ereditarie provenienti dall'uno o dall'altro genitore o a viziature nella vita uterina, che possono dare origine a responsabilità, come nel caso di somministrazione alla madre, durante la gravidanza, di farmaci che abbiano influito sullo sviluppo fisico della creatura (così nel caso di focomielite provocata da tranquillanti, o in quello di disturbi mentali provocati da psicofarmaci, se la somministrazione è stata fatta con colpa o addirittura con dolo).

12. - *Importanza dell'idea condizionalistica e della prospettiva socio-giuridica nella determinazione del nesso causale*

In dipendenza di quanto abbiamo osservato nei due paragrafi precedenti, possiamo affermare che i limiti giuridici del rapporto di causalità sono in una limitazione di prospettiva consapevole e voluta da parte del giurista. Quando l'indagine è finalizzata all'individuazione delle responsabilità, bisogna dare ad essa le dimensioni necessarie per risolvere le relative questioni, senza deviare in campi che sono estranei ad essa. Gli interessi di studio del giurista sono circoscritti all'impostazione e alla definizione dei problemi di diritto, a differenza di quelli dei cultori di altre discipline che sono orientati in direzioni ben diverse. Se per il criminologo è importante ricercare, tra i fattori della condotta antisociale, anche componenti remote, come quelle d'indole genetica, o componenti collaterali, come le condizioni sociali dell'ambiente nel quale maturano le deviazioni di comportamento (73), tutto ciò può non avere rilevanza per il giurista quando si tratta di accertare responsabilità penali o civili. Inoltre, gl'interessi del giurista possono essere focalizzati in modo differente, a seconda dell'oggetto delle questioni da trattare: ad esempio, un dato rapporto che è utile accertare e definire ai fini della responsabilità civile (come un rapporto di prestazione d'opera fra l'autore di un reato ed una persona fisica o giuridica, la proprietà di un immobile, di un veicolo, di un natante o di un animale), può non avere alcuna significatività ai fini dell'indagine puramente penalistica; uno «status» o una qualità personale dell'autore del reato, come la cittadinanza o l'appartenenza a forze armate di un dato paese, che debbono essere accertati per alcuni fini processuali (come per stabilire la giurisdizione delle autorità di uno stato

(73) Cfr. TARTAGLIONE, *La criminologia ed i suoi rapporti con le scienze giuridiche e sociali*, in «Scuola positiva», 1970, fasc. I.

o di un altro, allorché la cittadinanza o la qualità di militare sono prese in considerazione come momenti di collegamento da trattati internazionali), possono essere privi d'importanza ai fini dell'accertamento della colpevolezza sul piano del diritto sostanziale.

In questo senso, aderiamo in linea di massima a quelle correnti di pensiero che vedono il problema della causalità sotto l'aspetto specifico della «causalità giuridica» (74). Desideriamo ribadire che tale qualificazione non dev'essere intesa a dare alla causalità in senso giuridico un'eccezione del tutto distaccata da quella della cultura corrente, ma serve a chiarire che occorre far capo a criteri squisitamente giuridici per delimitare la portata del relativo concetto ai fini della responsabilità, così nel campo penale come in ogni altro settore del diritto.

Poiché le questioni giuridiche, ed in specie quelle di responsabilità, sorgono sempre dopo che un certo fatto è avvenuto, l'esame dei fattori causali va compiuto «a posteriori» e non è possibile in ciò non affidarsi al concetto condizionalistico, la cui applicazione pratica va fatta in base al criterio della ripetibilità dei fenomeni (secondo quanto detto al paragrafo 10); ma, prima di trarne conseguenze di diritto, bisogna operare una selezione fra le condizioni che hanno avuto efficienza causale dal punto di vista naturalistico, per stabilire quali di esse siano indispensabili per riprodurre un fatto che abbia i medesimi effetti sul piano giuridico. Occorre, cioè mettere a fuoco soltanto quelle condizioni che sono necessarie per determinare una situazione di cose che, sebbene non uguale al fatto già realizzato in tutti i suoi aspetti percettibili, sia idonea a generare identici effetti giuridici, e mettere invece da parte ogni altra condizione che possa influire su alcuni elementi del fatto in materia giuridicamente irrilevante.

Nel diritto penale, le condizioni meritevoli di essere considerate fattori causali sono quelle che appaiono idonee, in caso di ripetizione del fenomeno, a far risorgere quegli elementi fenomenici che occorrono per l'integrazione del fatto costituente reato nei suoi aspetti concreti, con tutte quelle modalità che servono a dare ad esso una determinata configurazione giuridica: di reato consumato o tentato, semplice o circostanziato (ed in questo caso, con le medesime circostanze che hanno caratterizzato la fattispecie). Sono da considerare causali anche quelle condizioni che possono influire su situazioni rilevanti ai fini della

(74) Il termine è usato, sia pure con significati differenziati, da vari autori: ANTOLISEI (*Op. cit.*, p. 20); DE CUPIS (*Il danno*, Milano, 1966, vol. I, p. 182 e seg.); BOLLE (*Intorno al concetto di causalità. Concetto di reato*, in «Riv. Pen.», 1971, p. 318); RANIERI (*Op. cit.*, p. 276); RECUSONI (*Della causalità giuridica*, in «Corti Brescia, Venezia e Trieste», 1965, p. 363). Qualche autore (MUSCOLO, *Op. cit.*, BOLLE, *op. cit.*) parla anche di «causa responsabile», con una metafora che mette in relazione il concetto di causalità con quello di responsabilità.

commisurazione delle sanzioni penali, come la gravità del danno o del periodo insorti dal reato nei confronti della persona offesa, ai sensi dell'art. 133 prima parte, n. 2, Cod. pen.

Nel diritto privato, sono da ritenere causali quelle condizioni che possono riprodurre una situazione la quale, ancorché non identica a quella intervenuta, produca i medesimi effetti nel campo dei rapporti giuridici tra vari soggetti, come la costruzione, l'estinzione o la modificazione in quel medesimo senso di una data obbligazione o di un dato diritto reale. In un atto interruttivo della prescrizione, soltanto alcuni elementi di fatto sono rilevanti a tal fine; in caso di danno da inadempienza contrattuale, ai fini della risarcibilità, sono rilevanti alcune perdite patrimoniali che ne sono conseguite, mentre non lo sono le sofferenze morali; in caso di danno da reato, divengono rilevanti anche queste ultime, ma in certi limiti (ad esempio, soltanto quelle lamentate dai familiari della persona uccisa, e non da altri che pure abbiano avvertito una sensibile perdita effettiva).

Nel diritto amministrativo, sono causali quelle condizioni che possono dar vita a situazioni tali da rinnovare i medesimi effetti in rapporti di indole amministrativa, come quegli elementi che attribuiscono al comportamento degli organi competenti della pubblica amministrazione il valore di un rifiuto (inerzia, risposte dilatorie, manifestazioni implicite di volontà negativa). Nel settore disciplinare, quelle condizioni che possono riprodurre i medesimi effetti nell'applicazione di sanzioni disciplinari, come avviene nella valutazione di quegli atteggiamenti del dipendente che possono cagionar disdoro ad un corpo amministrativo.

In questa prospettiva si deve procedere a discernere le condizioni che debbano essere ritenute cause (o fattori causali) in senso giuridico, dalle altre condizioni che non meritano tale qualificazione per la loro irrilevanza sul piano del diritto. Anche queste, se dal punto di vista fenomenico hanno avuto efficacia determinante nella creazione di qualche aspetto particolare del fatto, meritano di essere definite condizioni in un discorso scientifico o letterario, ma non possono essere considerate causali in un esame rivolto a fini giuridici. Per questa ragione preferiamo eliminare del tutto la distinzione terminologica fra cause e condizioni, accolta specialmente dagli assertori della teoria della causa efficiente (75), e concentrare l'attenzione sull'alternativa tra i fattori causali giuridicamente rilevanti e quelli che non lo sono.

(75) Cfr. Cass. 24 gennaio 1969, in «Mass. Cass. Pen.», 1970, p. 398; 26 febbraio 1969, ivi, 1969, p. 636; 18 gennaio 1968, ivi, 1969, p. 236; 21 maggio 1968, ivi, 1968, p. 1172; 27 novembre 1971, in «Mass. Pen.», 1962, p. 432; 30 maggio 1961, in «Giust. Pen.», 1962, II, p. 29. Per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Salerno, 17 novembre 1965, in «Foro Pen.», 1966, p. 441; Trib. Roma, 2 aprile 1963, in «Giust. Pen.», 1964, II, p. 265, con nota di DE FENU.

Ci sembra preferibile ridurre le espressioni verbali da utilizzare in materia giuridica al dualismo tra fattori causali ed «occasioni», termine che è molto usato in dottrina ed in giurisprudenza (76). In questo termine possono essere praticamente raggruppate tutte le situazioni di fatto che non hanno importanza per il diritto, o perché non hanno valore causale nemmeno dal punto di vista fenomenico (come il passaggio di una stella o di un pianeta mentre viene commesso un delitto) (77), o perché non hanno valore determinante in relazione ad effetti giuridici (come l'erogazione, da parte di una centrale elettrica, dell'energia che ha provocato la folgorazione di una persona in un cantiere collegato ad essa attraverso la rete di distribuzione). Non ha importanza, a nostro avviso, esaminare se l'occasione abbia agevolato in un certo modo l'esecuzione del reato (abbiamo già accennato all'esempio di una porta chiusa a chiave, che abbia tolto alla vittima di un'aggressione l'unica possibilità di fuga), se essa sia stata percepita dall'autore del reato, dalla persona offesa o da terzi, se sia dovuta a meri fattori naturali ovvero sia stata posta in essere dall'opera dell'uomo (possiamo fare l'esempio di una pozzanghera d'acqua sulla carreggiata che abbia diminuito la forza d'attrito delle ruote di un autoveicolo, facilitando un investimento: non interessa sapere se essa sia stata più o meno visibile per le condizioni di luce del momento, né se essa sia dovuta a pioggia o al versamento d'acqua da parte di qualcuno).

13. — *Causalità nel reato tentato e reato impossibile*

Una trattazione a parte richiede l'argomento della causalità nel reato tentato. Preferiamo parlare di reato tentato in termini generici anziché di delitto tentato, secondo la dottrina italiana corrente, che s'ispira alla disciplina del Codice penale in vigore, in quanto riteniamo opportuno affrontare il problema in una prospettiva razionale, non vincolata alla normativa contingente dell'attuale legislazione. Non bisogna dimenticare che la distinzione fra delitti e contravvenzioni, a cui è condizionata la regolamentazione del tentativo, è propria del nostro Codice e di qualche altro Codice straniero, mentre altre legislazioni adottano altre classificazioni nella massa delle infrazioni penali.

Poiché il tentativo postula che non si sia realizzato l'evento tipico previsto per l'ipotesi di reato consumato, il riscontro «ex

(76) Cass. 28 giugno 1947, in «Giust. Pen.», 1949, II, p. 231, con nota di GALLI e in «Giur. Cass. Pen.», 1947, II, con nota di SEVERINO.

(77) Eppure le credenze negli influssi degli astri, diffuse nelle civiltà antiche, soprattutto fra i popoli del Mediterraneo Orientale e nel Medioevo, che hanno lasciato tracce anche nel linguaggio (come nella parola «disastro»), non sono scomparse nel mondo attuale, al pari di tante altre credenze magiche.

post» non può essere effettuato allo stesso modo che nel caso di consumazione di esso, nel quale si tratta di verificare se siano intervenute in concreto tutte le condizioni necessarie per l'attuazione di quell'evento. Se l'indagine causale dovesse essere riferita all'evento, mancherebbe la principale base per applicare il principio della «condicio sine qua non».

Senonché, nel tentativo, la situazione finale a cui bisogna riferirsi non è quel genere di evento ma una situazione di cose che potrebbe sboccare in esso. È quel che la dottrina ha ampiamente illustrato nel chiarire il concetto di atti «idonei», di cui parla l'art. 56 del Codice penale vigente (78). Bisogna fare riferimento alla situazione concreta che, in potenza, si presenta capace di sboccare in un dato evento: essa dev'essere contemplata in tutti i suoi elementi specifici, i quali possono, volta a volta, rendere probabile l'attuazione dell'evento o farlo divenire irrealizzabile. Ad esempio, se si rappresenta il caso di una spinta data ad una persona in modo da farle perdere l'equilibrio, occorre soffermarsi a considerare alcune circostanze che possono render l'atto idoneo a provocare un semplice disagio, o lesioni di una certa entità, o addirittura la morte della stessa: la prima ipotesi se la spinta avviene su una spiaggia sabbiosa o su un tappeto, la seconda se su un terreno sassoso, la terza se sull'orlo di un baratro. La situazione dev'essere esaminata globalmente con riguardo ad un determinato momento, in virtù di una cristallizzazione concettuale dello stesso genere di quella che dev'essere compiuta per l'identificazione dell'evento, come abbiamo rilevato nel paragrafo 5.

In realtà, si tratta di mettere a fuoco una situazione di pericolo che presenta gli stessi caratteri di un evento di pericolo. Senonché, mentre nei reati di pericolo l'evento è previsto in forma tipica dalla norma incriminatrice, nel tentativo dei reati di danno la situazione deve essere individuata caso per caso dall'interprete, per stabilire se sia stato messo in pericolo quel bene, il cui sacrificio è ipotizzato come reato. In quest'opera applicativa, bisogna accertare se nella situazione sia insita una notevole probabilità di attuazione dell'evento: il grado di tale probabilità non è misurabile con criteri assoluti (e tanto meno traducibile in termini matematici), ma dev'essere messo in relazione con la sensibilità sociale al pericolo di compromissione di certi interessi. La generalità scorge un effettivo periodo di furto quando l'agente

(78) Cfr. PANNAIN, *IL tentativo*, in «Arch. Pen.», 1954, p. 241; PETROCELLI, *Il delitto tentato*, Padova, 1955; PIOLETTI, *L'idoneità degli atti nel tentativo*, in «Giust. Pen.», 1938, II, p. 249; RUSSO, *Il problema della idoneità nel delitto tentato*, in «Giust. Pen.», 1972, II, 374; SCARANO, *Il tentativo*, Napoli, 1960; SCARANO, *Punti fermi nella nozione del tentativo*, in «Scritti giuridici in onore di V. Manzini», Padova, 1954; SINISCALCO, *La struttura del delitto tentato*, Milano, 1959; VANNINI, *Il problema giuridico del tentativo*, Milano, 1952.

venga a trovarsi in un campo d'azione che gli permette di sottrarre qualcosa di utilizzabile; un effettivo pericolo di uccisione di una persona quando l'attentatore sia in condizioni di colpirla con mezzi mortiferi; un effettivo pericolo di truffa quando tra il soggetto attivo e quello passivo si stia per costituire un rapporto d'influenzamento psichico che possa indurre il secondo ad una decisione per lui pregiudizievole. Ma sarebbe vano cercare di determinare in modo generico qual è il livello di probabilità occorrente per la punibilità del tentativo in alcune delle ipotesi suindicate.

L'unico principio di determinazione di un tale livello è nella distinzione fra atti preparatori ed atti esecutivi, che è stata oggetto di viva disputa in dottrina. Essa, invero, è stata eliminata dal linguaggio del Codice penale, ma parecchi autorevoli scrittori sono convinti che non se ne può fare a meno nell'applicazione casistica (79). In realtà, gli atti che costituiscono semplici premesse di un'azione futura non sono punibili, perché agli occhi della generalità non bastano a determinare una situazione di pericolo effettivo in relazione ad interessi degni di tutela: come nel caso in cui chi vuol rubare inizi semplicemente il viaggio per raggiungere il luogo dove intende commettere il furto, nel caso in cui chi vuol uccidere si limiti a scegliere l'arma, nel caso in cui chi vuol truffare si fermi a preparare un documento falso destinato a trarre in inganno altri. Gli atti esecutivi sono invece quelli che fanno percepire ai consociati la concreta messa in pericolo di uno specifico bene, contribuendo a creare un insieme di condizioni che, secondo l'esperienza di casi consimili, rappresentano alla mente una seria probabilità che l'evento consegua.

Ma bisogna ricordare che, trattandosi di una mera situazione pericolosa e non realizzatrice dell'evento richiesto per la consumazione del reato, il giudizio di probabilità dev'essere correlato non ad una «species» di evento, ma ad un modello generico di esso. Se un gruppo di malfattori è sorpreso a scassinare una delle porte di un «supermercato», con il palese intento di commettervi un furto, non c'è bisogno di rappresentarsi le varie possibilità di sviluppo dell'azione delittuosa: sottrazione di danaro, di attrezzature di vendita o di merci, e di quali e quante merci. La coscienza sociale entra senz'altro in allarme per un'azione del genere, intuendo l'effettivo pericolo di sottrazione di beni di valore economici in danno degli eventi diritto, cioè il pericolo di un furto in genere. La probabilità che rende punibile il tentativo

(79) Cfr. PANNAIN, *Manuale cit.*, p. 621; DE MARSICO, *Op. cit.*, p. 218; FROSALI, *Op. cit.*, vol. II, p. 31. Contra: SCARANO, *Op. cit.*; SALTELLI e ROMANO DI FALCO, *Commento al Codice Penale*, vol. I, p. 451; CAVALLO, *Il delitto tentato*, II, 1934, p. 205. La giurisprudenza, in linea generale, considera soppressa detta distinzione: cfr. Cass. 14 novembre 1970, in «Mass. Cass. Pen.», 1971, p. 292; 20 giugno 1967, ivi, 1967, p. 1338.

non è quindi la probabilità di un evento modellato in tutti i suoi contorni, ma quella di un evento astrattamente inquadrabile nella previsione normativa.

Per approfondir meglio la nozione di idoneità degli atti, conviene metterla a raffronto con quella di inidoneità dell'azione, prevista nell'art. 49, primo capoverso, del Codice penale come una causa di esclusione della punibilità. L'idoneità dell'azione (o meglio della condotta, attiva od omissiva, rivolta a commettere un reato) è stata in questa norma opportunamente abbinata all'inesistenza dell'oggetto poiché, sotto il profilo causale, e l'una e l'altra fanno venir meno una condizione indispensabile per la realizzazione dell'evento tipico: così, l'insufficiente gittata di un'arma da fuoco, usata ad enorme distanza dal luogo dove si trova la persona a cui si mira, si risolve nella carenza di una condizione necessaria per il ferimento di essa, altrettanto che l'assenza di ogni persona nel sito dove giunge il proiettile.

Tuttavia nella discriminazione fra idoneità e inidoneità, dev'essere abbandonato il ragionamento condizionalistico, se non si vuol giungere alla costante esclusione della punibilità del tentativo. La dottrina e la giurisprudenza hanno ricercato altri criteri per distinguere fra i casi in cui l'idoneità degli atti rende penalmente perseguibile il tentativo e quelli in cui il fatto non è punibile per inidoneità della condotta (80). Riteniamo che il più valido sia il criterio pratico, seguito nella nostra giurisprudenza, di tener conto di tutte le condizioni che contribuiscono a creare una situazione la quale rende probabile l'evento, e di pretermettere tutte le altre che, ostacolando potenzialmente l'efficienza delle prime, alimentano la probabilità che quell'evento non si realizzi (81). È opportuna però una precisazione: poiché nell'apprezzamento di una situazione di pericolo concreto bisogna considerare complessivamente tutte le condizioni presenti, non è possibile ignorare del tutto quelle impeditive, ma si deve vagliare se queste siano tali da rendere comunque inoperanti le condizioni favorevoli alla produzione dell'evento o inseriscano nell'azione di queste degli ostacoli non insormontabili. Nell'ipotesi del colpo sparato troppo da lontano rispetto al bersaglio, si tratta di stabilire se la condizione costituita dalla distanza renda in ogni caso impossibile l'arrivo di un proiettile, fatto partire da quell'arma, al punto dov'è la persona presa di mira o se riduca la probabilità che il proiettile colpisca quella persona con una forza d'urto tale da pene-

(80) Cfr. FIORE, *Il reato impossibile*, Napoli, 1959; VANNINI, *Il reato impossibile*, in «Scritti giuridici in onore di V. Manzini», cit., p. 475. Cfr. pure: TURI, *La mancanza dell'oggetto nel tentativo*, in «Scuola positiva», 1930, II, p. 276.

(81) Cfr. Cass. 27 gennaio 1970, in «Mass. Cass. Pen.», 1971, p. 363; 30 novembre 1970, ivi, 1970, p. 1006; 22 aprile 1969, ivi, 1969, p. 1165; 20 giugno 1967, ivi, 1967, p. 1138.

trare nel corpo. In questo senso, può essere accettata la distinzione fra impossibilità assoluta e inidoneità relativa, elaborata da una parte della dottrina e della giurisprudenza (82).

In conclusione, l'accertamento del rapporto causale deve essere condotto con i medesimi criteri sia in caso di reato consumato, sia di tentativo: è la situazione terminale che muta, in quanto nel primo caso si presenta un evento, di danno o di pericolo, che corrisponde in forma tipica ad una data previsione normativa, mentre nel secondo si ha la messa in opera di un insieme di condizioni potenzialmente idoneo a generare l'evento previsto dalla norma. Si tratta cioè di verificare dapprima, sul piano naturalistico, se ed in qual modo la condotta dell'agente abbia inserito, fra le condizioni necessarie per l'insorgenza dell'evento o della situazione capace di produrlo, quella condizione complementare senza la quale le altre non sarebbero state all'uopo sufficienti; ed in secondo luogo, sul piano giuridico, se un tale condizionamento sia percepito dalla coscienza sociale come fonte di responsabilità penale.

Ci sembra opportuno aggiungere che il giudizio sulla inidoneità della condotta non può essere disgiunto da quello relativo all'esistenza di eventuali ostacoli che rendano impossibile il reato, poiché l'esame fenomenologico deve tener conto, nel medesimo tempo, e delle condizioni positive e di quelle impeditive, poiché la loro interazione complessiva fa tendere la situazione ad un certo sbocco. Da ciò deriva che, sebbene il Codice penale collochi l'impossibilità dell'evento fra le cause di esclusione della punibilità, non si può enucleare l'indagine sulle condizioni ostative dall'accertamento nel nesso causale, al fine di applicare il principio, elaborato dalla giurisprudenza, secondo il quale soltanto la prova certa vale ad escludere la responsabilità penale.

14. — *Riferimenti ad altre concezioni dottrinali*

La precedente trattazione suggerisce una duplice analisi, l'una di carattere naturalistico e l'altra di carattere giuridico; ma si tratta di uno sdoppiamento di mera natura dialettica, rivolto a finalità applicative, il quale rimane nell'ambito di una prospettiva unitaria, che potremmo chiamare socio-giuridica, senza tuttavia invadere il campo della sociologia del diritto (83).

Come già abbiamo rilevato, il richiamo al modo di sentire collettivo, è un aspetto importantissimo dell'interpretazione del diritto posi-

(82) Cass. 4 febbraio 1957, in «Giust. Pen.», 1957, II, p. 395; 11 marzo 1957, ivi, 1957, II, p. 568. In dottrina, cfr. SCARANO, *Op. cit.*, p. 175.

(83) In materia di sociologia del diritto, cfr. GURWITCH, *Sociologia del diritto*, Milano, 1957; TREVES, *Nuovi sviluppi della sociologia del diritto*, Milano, 1968.

tivo, che dalla coscienza comune attinge molti dei criteri di valore occorrenti per i giudizi in base sul giusto e sull'ingiusto. Ciò è particolarmente vero in tema di responsabilità per fatti illeciti, in quanto il relativo concetto ha le sue radici nel sentimento di colpa, che istintivamente sorge nella psiche individuale e viene razionalizzato nella definizione dei rapporti fra ciascun soggetto e i suoi simili, considerati «uti singuli» o come gruppi o generalità dei consociati. Tale responsabilità, sul piano sociale, va riportata al principio etico «neminem laedere» e fa parte del sistema delle «reazioni» e dei «controlli sociali» (84); sul piano giuridico, va inquadrato nell'apparato delle sanzioni, che il diritto appresta come deterrenti e come forme di riparazione dei torti, a difesa degli interessi che ritiene meritevoli di particolare tutela. Ma, come abbiamo già accennato, la coscienza sociale esige anzitutto un sicuro collegamento tra la condotta del soggetto e l'offesa di tali interessi, come condizione indispensabile per l'adozione delle sanzioni, le quali consistono inevitabilmente in conseguenze spiacevoli per il colpevole: collegamento che dev'essere costatabile da parte della collettività sulla base della conoscenza generalizzata dei fenomeni, che appartiene alla cultura dominante. È questo che rappresenta la causalità in senso empirico e richiede l'accertamento naturalistico. Tuttavia, la stessa coscienza collettiva, consapevole delle conseguenze esorbitanti a cui può portare l'applicazione indiscriminata del concetto di causalità (che fatalmente poggia sull'idea della «condicio sine qua non»), particolarmente gravi nel settore delle sanzioni, domanda al diritto la determinazione di criteri idonei ad evitare palesi sproporzioni di trattamento: la qual cosa è possibile soprattutto quando l'azione dell'uomo sia intervenuta con influenzamenti minuscoli in una certa fenomenologia, o quando si sia fermata a creare condizioni remote, le quali hanno portato ad una situazione allarmante per il sopravvenire di una serie di condizioni nuove di ben maggiore importanza. Queste due esigenze impongono al giurista di tener conto e dell'aspetto naturalistico della produzione dei fenomeni e dell'aspetto socio-giuridico dell'adeguatezza delle reazioni dell'ordinamento a taluni comportamenti dannosi o pericolosi: il primo non può avere confini d'indagine, come tutto ciò che attiene all'accertamento scientifico, mentre il secondo obbedisce a canoni di opportunità, rispondenti alla funzione sociale del diritto.

Non abbiamo la pretesa di aver dato un'impostazione nuova al problema della causalità del diritto penale, anche perché ci sembra che i concetti sopra illustrati coincidano sostanzialmente con il regime adottato nel nostro Codice penale, che nell'art. 40 accoglie un'ampia nozione di causa, in relazione ai comportamenti umani attivi od omis-

(84) Cfr. ABBAGNANO, *Problemi di sociologia*, Torino, Taylor, 1959, p. 60 e seg.; COHEN, *Deviance and Control*, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1966.

sivi, e nella prima parte dell'art. 41 considera equivalenti tutte le cause che concorrono nella determinazione dell'evento, ma nei capoversi di quest'articolo cerca di apportare limitazioni al principio, per quel che riguarda le condizioni remote. L'interpretazione giurisprudenziale ha riconosciuto che l'art. 40 e l'art. 41, nella prima parte, hanno adottato in pieno la concezione condizionalistica e che i capoversi del secondo articolo sono intesi a temperare la rigorosa applicazione di essa in relazione agli effetti di diritto penale (85).

Desideriamo segnalare alcune interessanti idee che emergono da alcune delle impostazioni teoriche di cui abbiamo fatto fugace cenno nel paragrafo 9, idee che confortano notevolmente le condizioni sopra esposte. Ricordiamo in prima linea la dottrina della causalità umana, che è stata sviluppata dall'ANTOLISEI nella prospettiva della capacità dell'uomo di dominare, almeno parzialmente, il mondo fisico e del correlativo obbligo di rispondere degli effetti dannosi o pericolosi dei suoi interventi positivi o dell'omissione di quegli interventi doverosi che gli avrebbero consentito di modificare un certo corso di avvenimenti (86).

Ci sembra opportuno menzionare altresì il RÜMELIN, che ebbe a mettere in risalto l'importanza del concetto popolare di causa, rispondente alla nozione comune della causalità (87); il BIRKMEYER, che fece richiamo al concetto di «causa propria» nel linguaggio corrente (88); l'AZZALI, che più recentemente ha dato particolare rilevanza alla valutazione sociale (89). Nel pensiero degli autori citati è facile cogliere spunti fecondi di una visione socio-culturale del problema, che probabilmente non sono stati sviluppati congruamente per la mancanza di sufficiente evoluzione nel pensiero sociologico del loro tempo.

Ma ci sembra giusto accostare ai contributi di chiarificazione dati dai suddetti scrittori altri apporti, dati su una linea più rigorosamente giuridica da altri penalisti, come il METZGER che ha affermato la necessità di distinguere, ai fini del diritto penale, tra alcuni fattori dovuti all'opera dell'uomo ed altri che non possono aver peso nella valutazione dei fatti umani (90) ed il BELING, che ha cercato di specificare i criteri d'interpretazione delle singole norme incriminatrici per stabilire quali siano i fattori imputabili all'uomo, dei quali bisogna tener conto nell'accertamento della causalità ai fini dell'individuazione degli estremi dei singoli reati (91).

(85) Cass. 10 maggio 1958, in «Riv. Pen.», 1958, II, p. 377.

(86) ANTOLISEI, *Op. cit.*; cfr. pure BOLLE, *Op. cit.*

(87) Il pensiero del RÜMELIN, è illustrato specialmente in ANTOLISEI, *Op. cit.*, p. 105.

(88) BIRKMEYER, *Op. cit.*, a nota 51.

(89) AZZALI, *Contributo alla teoria della causalità nel diritto penale*, Milano, 1954, p. 69 e seg.

(90) METZGER, *Op. cit.* a nota 63.

L'accostamento che abbiamo fatto tra le ricordate impostazioni di ispirazione sociologica e quelle di mera logica giuridica è utile a convalidare il punto di vista espresso, che i problemi di diritto penale, non meno di quelli concernenti il rapporto di causalità, debbono essere affrontati con la metodologia propria della tecnica giuridica, ma che ciò implica la massima apertura ai dati socio-culturali permeanti tutto l'ordinamento, se si vuol dare al diritto un contenuto sostanziale di valori umani ed evitare di ridurre ad un arido formalismo di concetti quella che per definizione è l'«ars boni et aequi».

15. — *Criteri applicativi. Regolarità causale e prevedibilità*

Il discorso di fondo che abbiamo svolto finora non offre certamente precisi criteri applicativi, idonei a risolvere i numerosi casi dubbi che si presentano nell'identificazione del nesso di causalità a fini giuridici, soprattutto in materia penale. È vero che, come è stato riconosciuto da autorevoli scrittori (92), la definizione della causalità non è suscettibile di inquadramento in schemi rigidi e che bisogna lasciare all'interprete un certo margine di libertà di apprezzamento per evitare applicazioni rigoristiche capaci di «summa iniuria»; ma ciò non deve far rinunciare all'impegno, proprio della dottrina, di trovare dei principi di massima, che valgano a dare orientamenti unitari nell'apprezzamento dei casi ipotizzabili. Riteniamo opportuno rivolgere anzitutto l'attenzione ad alcune idee elaborate dai giuristi pratici in relazione ad interessanti casi di specie, per cogliere induttivamente alcuni elementi razionali comuni, che sono serviti a chiarire i termini della responsabilità in relazione al problema causale. Anche qui esamineremo congiuntamente alcune soluzioni date a questioni di natura privatistica e di natura penalistica, poiché è innegabile che la coscienza sociale avverte parecchi aspetti comuni nell'attribuzione di responsabilità civili e penali per le conseguenze dannose di fati illeciti.

Nell'esame della casistica in materia civile, riteniamo utile richiamare alcuni responsi dei giuristi romani, citati dalla più autorevole dottrina civilistica (93): il loro senso di «aequitas» e la capacità di schematizzare i casi in modo da formulare, in relazione ad essi, principi giuridici validi per tutta una serie di ipotesi offrono sempre un ricco materiale di meditazione anche all'interprete di oggi, aperto alle vedute più moderne.

Chiamata a risolvere la questione se il venditore di una partita di grano, resosi inadempiente nella consegna, dovesse rispondere anche

(91) BELING, *Op. cit.* a nota 6.

(92) RANIERI, *Op. cit.*, p. 73.

(93) Cfr. DE CUPIS, *Op. cit.*, vol. I, p. 189 e seg., 201 e seg.

della morte per inedia degli schiavi del compratore, il giurista romano dava responso negativo, trattandosi di una conseguenza indiretta e anormale di una simile inadempienza. Di fronte alla questione se il venditore di animali infetti dovesse rispondere anche della morte degli altri animali dell'acquirente, dovuta al contegno, dava invece risposta affermativa. Poste le questioni se il ferimento di uno schiavo dovesse rispondere della morte di costui, avvenuta successivamente in un naufragio o in un crollo di edificio o in un seguito ad aggressione compiuta contro lo stesso ad opera d'altri, i giuristi erano per la soluzione negativa, giudicando dovuto il decesso ad un fatto nuovo ed indipendente, e riconoscevano al proprietario dello schiavo non l'azione «de occiso», ma quella «quasi de vulnerato». Nel caso dell'abbattimento di un fabbricato, seguito dall'abbruciamento per incendio, il giurista affermava la responsabilità del colpevole dell'abbattimento per la perdita della cosa, avendo questo fatto realizzato il danno. Nel caso di uccisione dello schiavo, i giuristi ponevano a carico dell'uccisore il danno derivante al proprietario per non aver potuto soddisfare l'obbligazione che aveva assunta di consegnarlo ad altri, o il danno derivante dalla mancata acquisizione dell'eredità che avrebbe dovuto pervenirgli per mezzo dello stesso.

In queste soluzioni è nettamente delineato il principio della responsabilità per i soli danni immediati e diretti, che fu accolto nell'art. 1151 del Codice civile francese e passò nell'art. 1229 del nostro Codice del 1865 e quindi negli artt. 1223 e seguenti di quello in vigore (94). Ma è visibile anche il principio della regolarità causale, il quale impone ad ognuno di preoccuparsi di quel che può seguire ad un certo suo comportamento e lo espone a sanzioni in caso di violazione di questo dovere.

Nelle citazioni che precedono abbiamo guardato con particolare interesse ai casi riguardanti il determinismo della morte degli schiavi poiché, se è vero che costoro erano nel diritto antico considerati «res» ed il loro perimento era contemplato come una perdita patrimoniale, non poteva sfuggire alla sensibilità umana dei giuristi la sorte che toccava a questi esseri per colpa di un soggetto potenzialmente responsabile.

Nella odierna giurisprudenza civilistica, è stata adottata un'interpretazione estensiva nella determinazione dei danni risarcibili, in dipendenza di illeciti contrattuali o extracontrattuali (l'art. 2056 del Codice civile richiama a tal fine espressamente gli artt. 1223 e seguenti), nel senso di comprendere anche le perdite non immediate e non dirette, purché ricollegabili al fatto antigiusuridico secondo criteri di

(94) La giurisprudenza ha ammesso per altro anche la risarcibilità dei danni mediati e indetti, purché siano ricollegabili all'illecito civile in base alla regolarità causale. Cfr. Cass. 11 giugno 1968, in «Resp. Civ.», 1969, p. 313; Cass. 26 gennaio 1968, in «Foro It.», 1968, I, p. 2615.

regolarità causale (94). Quest'orientamento merita di essere segnalato, in quanto rispecchia una sentita esigenza di giustizia, che non era sfuggita nemmeno ai giuristi romani.

Nella giurisprudenza penalistica, è generalmente riconosciuta la importanza basilare del principio della «condicio sine qua non» (95), ma si manifesta all'occorrenza l'intento di trovare criteri discriminatori che consentano di togliere effetti giuridici a certe condizioni insignificanti o remote. L'argomento che ha dato origine ai maggiori tentativi di puntualizzazione è quello della successione delle cause ed è stato ripetutamente affermato che i fattori antecedenti, dovuti ad un comportamento umano, sono produttivi di responsabilità penale anche quando ad essi si aggiungano fattori sopravvenuti che si combinino con i primi in modo da cooperare ad un determinato evento (96), mentre la responsabilità vien meno quando le nuove circostanze siano del tutto autonome, indipendenti, anomale ed eccezionali e come tali abbiano sviluppato un processo causale proprio (97). Il difetto principale di questa impostazione è nel fatto di aver voluto usare un linguaggio polivalente che unifica le valutazioni giuridiche con le spiegazioni fenomenologiche. È evidente che sotto quest'ultimo profilo, è quasi impossibile immaginare condizioni sopravvenute che si aggiungano alle precedenti senza creare una interazione, che le «combinino» come in un fenomeno chimico. Dal punto di vista giuridico, invece, è ben possibile considerare alcune condizioni «come se» non avessero esercitato alcuna influenza nella causazione di un evento: è proprio questo che, a nostro avviso, vuol dire il primo capoverso dell'art. 41 del Codice penale (e quindi anche il secondo, collegato all'altro).

I termini «autonomo», «indipendente», «anomalo», «eccezionale» assumono un significato soltanto se vanno messi in relazione con il modo di sentire della coscienza collettiva, alimentata dall'esperienza di casi concreti e dalla rappresentanza di casi possibili. Agli occhi della generalità alcune situazioni di fatto appaiono indipendenti fra loro, perché secondo la comune esperienza esse procedono separatamente senza alcuna interferenza reciproca e, se «una tantum» avviene che esse cooperino nella produzione di un evento, ciò è dovuto all'intervento di fattori estranei, che di solito non le accompagnano. Nell'ipotesi del ferimento di una persona con arma da taglio, produttivo di lesioni superficiali, è notorio che, se la guarigione non segue entro un breve periodo di tempo, ciò può essere dovuto ad infezioni o a disturbi organici che possono cagionare nuovi fatti morbosi, ma non si presenta

(95) Cfr. le citazioni a nota 75.

(96) Cfr. Cass. 4 dicembre 1967, in «Mass. Cass. Pen.», 1968, p. 813. In questa sentenza si parla opportunamente di condizioni che «si combinano», con linguaggio che ricorda le reazioni chimiche.

(97) Cfr. Cass. 20 giugno 1966, in «Giust. Pen.», 1968, II, p. 668.

affatto alla mente l'ipotesi del sopravvenire di asfissia o di ustioni mortali; sì che, qualora la persona ferita perisca in una galleria inquinata da gas durante il trasporto in ospedale o nell'ospedale colpito da un incendio, la situazione finale è da tutti giudicata autonoma, sebbene le lesioni abbiano creato le premesse per il ricovero ospedaliero. Così pure, nel caso in cui il ferito sia poi assalito in ospedale da altri, estranei al fatto iniziale, e venga a morte per nuove lesioni infertegli, o per un trauma psichico riportato, o per un processo morboso sopravvenuto in seguito allo strappo delle bende, dovuto alla collutazione. Di fronte al caso in cui il ferito, obnubilato dalla febbre, si sia strappato da sé le bende la coscienza collettiva vede invece una dipendenza e così pure la dottrina (98), poiché l'esperienza di casi passati rappresenta sequenze del genere.

Anche in materia penale, quindi, ha importanza il concetto della regolarità causale, che è affermato anche in alcune decisioni giudiziarie (99). Tale concetto trova interessanti riscontri nelle teorie della causalità adeguata e della causa efficiente, di cui si è fatto cenno nel paragrafo 9; ma mentre le relative impostazioni dottrinali poggiano quasi esclusivamente su argomentazioni di carattere giuridico, pensiamo che convenga tener conto prevalentemente degli aspetti socio-culturali di fondo. I rapporti interpersonali sono basati in molta parte sulle aspettative, o attese (100), come abbiamo già detto nell'esame dei comportamenti omissivi (paragrafo 5). Ciascuno dei consociati si attende che altri facciano determinate cose in certe circostanze, perché ha interesse a veder realizzate situazioni che dipendono dall'azione di costoro: l'attesa si riferisce perciò non solo ai comportamenti, ma anche, e forse ancor di più, agli effetti che sono previsti.

Si rileva a questo punto l'importanza di un altro criterio: quello della prevedibilità. Occorre subito chiarire che la prevedibilità non dev'essere intesa come qualcosa di inerente all'elemento psicologico del reato: l'argomento della causalità psichica è molto distante da quello della causalità materiale, di cui ci stiamo occupando, ed è improprio un accostamento sul piano soggettivo (101). Non è il caso di

(98) RANIERI, *Op. cit.*, p. 187 e seg.

(99) Il concetto di regolarità causale si trova espressamente affermato anche in varie decisioni penali, oltre che in quelle civili, già ricordate: cfr. Cass. 20 luglio 1966, in «Giust. Pen.», 1967, II, p. 520; 18 aprile 1966, in «Mass. Cass. Pen.», 1966, p. 100; 2 maggio 1969, *ivi*, 1969, p. 1310.

(100) Cfr. ABBAGNANO, *Problemi di sociologia*, cit. p. 56.

(101) Dissentiamo nettamente dall'opinione di coloro che hanno dato al problema un'impostazione psicologica (come il BOLLE, *Op. cit.*), poiché essa può far confondere l'indagine sulla causalità con quella sull'elemento soggettivo del reato. La prevedibilità è semplicemente un criterio utilizzabile nella valutazione sociale della regolarità causale e non nella valutazione della colpevolezza. Opportunamente l'AZZALI, (*Op. cit.*, p. 96) distingue tra previsione individuale e «prevedibilità sociale».

far dipendere la valutazione giuridica del nesso causale dalla capacità dell'autore del comportamento antigiuridico di antivederne le conseguenze, così come dalle capacità di previsione della persona offesa (che può anche non esservi), o di persone presenti o comunque interessate. La prevedibilità va messa in relazione con le nozioni comuni, attinte all'esperienza diretta o tralatizia ed agli apprezzamenti eziologici della scienza. Essa è in certo modo obiettivizzata nell'esperienza umana in genere, la quale si può far corrispondere, sia pure a livello diverso, con la cosiddetta «esperienza della specie» tra gli animali inferiori: essa non è riferibile né alle conoscenze ed alle capacità intellettuali del singolo, inteso come uomo medio, o come sommamente informato ed accordato o come particolarmente sprovveduto, ma al patrimonio di nozioni accessibili alla generalità, nel senso che le cognizioni personali possono essere integrate con il ricorso ai tecnici delle varie discipline (102).

Questo genere di esperienza è indubbiamente diverso fra le varie civiltà dell'epoca attuale, in cui esistono alcune zone sottosviluppate, così come è diverso fra la civiltà odierna di un popolo e quelle del passato. Un tale aspetto di relativismo culturale non può essere ignorato dal giurista, chiamato a valutare la responsabilità in nome di uno specifico ordinamento positivo, poiché è evidente che alcune aspettative non sorgono affatto là dove sfugge alla coscienza sociale la possibilità che gli interventi dell'uomo valgano a condizionare certi processi fenomenici. Ma del nostro ordinamento un discorso del genere non ha ragion d'essere, poiché il livello culturale del nostro paese è allineato con quelli dalle tecnologie più avanzate e non vi sono isole culturali notevolmente al di sotto della media generale.

In conclusione, riteniamo che i criteri pratici più validi per risolvere i casi dubbi nell'identificazione della causalità ai fini giuridici sono quelli della regolarità causale e della prevedibilità. Il richiamo alla prevedibilità è espressamente fatto da varie decisioni giudiziarie (103), e nelle impostazioni dottrinali di autorevoli giuristi (104), i quali hanno visto una diretta correlazione fra causalità e prevedibilità. Pensiamo che la correlazione esista, ma sia concepibile soltanto in virtù di una graduale e meditata associazione di concetti, nel senso che, quando

(102) La conoscibilità dev'essere intesa in relazione alla generalità, e non al singolo. Giustamente il SANTORO, (*Il caso fornito nel diritto penale*, Torino, 1956) rileva che altra cosa è l'inconoscibilità, altra l'ignoranza soggettiva. La ignoranza va considerata negli schemi giuridici dell'errore, che attiene all'elemento psichico del reato (cfr. nota precedente).

(103) Anche in giurisprudenza il criterio della prevedibilità è largamente applicato, come risulta da parecchie decisioni: cfr. Cass. 3 aprile 1954, in «Giur. Cass. Pen.» 1954, p. 1005; 8 ottobre 1954, in «Giust. Pen.», 3, 1954, II, p. 317; 20 giugno 1966, in «Giust. Pen.», 1968, II, p. 668.

(104) DE MARSICO, *Op. cit.*, p. 83.

occorre stabilire se in una certa fattispecie il rapporto causale tra una situazione imputabile all'uomo ed un evento possa essere produttivo di conseguenze giuridiche, bisogna tener conto dei limiti imposti dalla coscienza sociale e questa è fortemente orientata verso le vedute empiriche della regolarità causale, che trova espressione nella prevedibilità. Questa rappresenta, quindi, una semplice misura della regolarità causale percepita dalla cultura collettiva, di cui il giurista deve tener conto nel delimitare gli effetti giuridici del condizionamento di un dato processo fenomenico per opera dell'uomo.

16. — *Il caso fortuito e il rapporto di causalità*

Il tema del caso fortuito ha molte interferenze con quello del rapporto di causalità materiale. Invero, il fortuito è riscontrabile allorché in una serie di fenomeni venga ad inserirsi qualcosa di inopinato, che dal punto di vista naturalistico integra le condizioni esistenti in maniera da far sorgere una situazione inattesa. Si tratta pertanto di un «quid» che interviene in un processo causale il quale ha fra le sue componenti un fatto dovuto ad opera dell'uomo, ma che per sua natura impedisce, dal punto di vista giuridico, l'attribuzione a costui delle conseguenze dannose o pericolose derivatene (105).

Come è stato rilevato da pensatori, artisti e giuristi, in ogni fenomeno c'è quasi sempre qualcosa di casuale; soltanto in ipotesi particolari come negli esperimenti di laboratorio, si cerca di non lasciare al caso alcuna influenza. Quando esso opera in un modo qualsiasi alla determinazione di un avvenimento, la sua azione va configurata come una causa concorrente del fenomeno. Pertanto l'art. 41 del Codice penale, in armonia con la sua ispirazione condizionalistica, non vede senz'altro interrotto il nesso di causalità tra il fatto ascrivibile all'uomo e l'evento sol perché questo sia dovuto in parte al caso, ma in via di accezione esclude la punibilità dell'agente allorché un «caso fortuito» abbia influito sulla dinamica di un fenomeno in materia determinante.

Il termine «caso fortuito» è nel linguaggio comune una situazione inattesa che fa deviare in una direzione imprevedibile una serie di avvenimenti. È una nozione che fa riferimento all'esperienza comune, la quale vede nel fortuito un fatto straordinario, che turba l'ordine delle cose visto secondo la prospettiva della regolarità causale.

Analogo valore giuridico ha la forza maggiore, che tuttavia presenta aspetti sostanzialmente diversi, in quanto, nelle vedute correnti e nelle definizioni giuridiche, è intesa come qualcosa che si sovrappone

(105) Il SANTORO, (*Op. cit.* a nota 102, p. 168-169, rileva che si tratta di un problema di imputazione dell'evento all'autore del fatto e che tale imputazione va esclusa quando nella causazione di esso s'inserisce un caso fortuito.

alla capacità dell'uomo di dominare un dato sviluppo fenomenico («vis maior cui resisti non potest»). La distinzione fra caso fortuito e forza maggiore non è delineata concordemente fra i penalisti; in prevalenza, si ritiene che, mentre il primo è caratterizzato dalla inconoscibilità, la seconda è caratterizzata dalla irresistibilità (106). Pensiamo che appunto nell'irresistibilità sia da cogliere l'elemento distintivo della forza maggiore; la quale può ricorrere sia quando si tratti di un fenomeno puramente naturale (come il fulmine, l'alluvione, la valanga), sia quando si tratti di un fenomeno condizionato dall'uomo (come la rottura di una diga, la caduta di una frana, l'incendio di un bosco avvenuti per colpa o per dolo di alcuno). Riteniamo opportuno puntualizzare che la forza maggiore può essere configurata non solo quando insorga una situazione assolutamente ineluttabile (come un uragano, un'esplosione vulcanica), ma anche quando la situazione venga a privare, per circostanze contingenti, l'uomo della possibilità di intervenire efficacemente in concreto (come nell'ipotesi in cui l'assalto di una belva, che potrebbe essere fronteggiata con un'arma, capiti ad una persona disarmata o non dotata di fisico adeguato). È ben possibile, specialmente in queste forme di ineluttabilità relativa, che il caso fortuito e la forza maggiore si confondono: invero, l'uomo viene talora sopraffatto da fenomeni superiori alle sue forze per non essersi preparato a resistere, ma ciò è dovuto al fatto che quel fenomeno era inopinabile.

L'aspetto caratteristico del fortuito è, come abbiamo accennato, l'inconoscibilità, ciò la realizzazione di un fenomeno in forme inconsuete o in circostanze di tempo o di luogo insospettabili. La caduta sulla strada di un masso, precipitato da un declivio lontano, o l'improvviso malore di una persona, apparentemente sana ed in pieno vigore, sono casi fortuiti (107). L'inconoscibilità è dovuta alla ignoranza delle cause di un tale fenomeno: l'infarto cardiaco è conseguenza di un certo stato delle coronarie, che era ignoto alla persona ed a coloro che si sarebbero dovute prender cura di lei. Pertanto, il concetto del fortuito va correlato alle possibilità di aver nozione dei vari elementi che costituiscono una situazione presente e di antivedere, in base a ciò, i probabili suoi sviluppi.

Quando il caso fortuito si risolve in una situazione sopravvenuta alla condotta umana, l'esclusione della responsabilità deriva dalla configurabilità di un'interruzione, in senso giuridico, del nesso causale. Si potrebbe addirittura dire che è irrilevante stabilire se si tratti proprio di un fortuito, allorché risulta chiara tale interruzione nell'e-

(106) SANTORO, *Op. cit.*, p. 142.

(107) La giurisprudenza ritiene prevalentemente che l'improvviso malore abbia giuridica rilevanza in quanto rappresenta un caso fortuito: cfr. Cass. 19 ottobre 1970, in «Mass. Cass. Pen.», 1970, p. 970; 9 dicembre 1969, *ivi*, 1970, p. 323.

same comparativo dei fattori condizionanti il processo fenomenico. I problemi teorici e pratici più interessanti si presentano quando il caso interviene in concomitanza con l'opera dell'uomo, o antecedentemente ad essa, ma assume l'aspetto di concausa (che non fa venir meno la responsabilità, come è espressamente riconosciuto dalla normativa dell'art. 41 del Codice penale): per l'esclusione della punibilità, occorre invero che siano bene identificati gli estremi del caso fortuito (o della forza maggiore), senza incertezze (108).

Il caso può inserirsi proprio nel processo che dovrebbe portare l'azione umana a manifestarsi (ad esempio, un guasto straordinario in un'apparecchio radiotrasmittente mentre si sta comunicando una notizia o una disposizione importante) o nel processo che dovrebbe portare l'azione a conseguire il risultato atteso (ad esempio, un guasto straordinario nel circuito frenante di un veicolo, che impedisce di far pervenire alle ruote l'effetto degli impulsi del conducente sui freni). Esso esercita una forza concomitante, che altera il corso dei fatti attesi e, come tale, fa venir meno la punibilità del comportamento umano, il quale solo formalmente appare in contrasto con la norma penale.

Il caso può inserirsi altresì in un processo fenomenico parallelo, che crea condizioni inaspettate, facendo deviare il corso dei fatti regolati dall'opera umana; tale processo estraneo può porre in essere condizioni insospettite che agiscono in modo concomitante o costituiscono antecedenti premesse perché alla sequenza dei fenomeni attesi se ne sostituisca una diversa. Ad esempio, se mentre un tecnico sta mettendo a punto un impianto elettrico, avviene un'immissione di corrente per iniziativa di altri o per un fatto non imputabile all'uomo (come il passaggio impreveduto di un animale, che abbia chiuso in qualche modo il circuito), si nota un concorso di fattori causali, che a titolo di fortuito esclude la punibilità, tanto se l'immissione di corrente sia avvenuta prima che il tecnico abbia preso a lavorare, quanto se essa abbia inizio mentre questi è già all'opera.

In conclusione, quando in un avvenimento o in un insieme di avvenimenti che confluiscono «in unum» si riscontra la presenza di un fattore fortuito, senza il quale non si sarebbe potuto realizzare l'evento penalmente rilevante, non si può negare la sussistenza del rapporto causale fra questo e la condotta umana, ma il trattamento giuridico è pari a quello che si avrebbe se quel rapporto mancasse. Sotto questo profilo, il caso fortuito opera in materia penale allo stesso modo che l'interruzione del nesso di causalità: né il fortuito né la causa sopravvenuta anomala escludono effettivamente il nesso eziolo-

(108) La giurisprudenza ritiene che nell'ipotesi di fortuito, come in tutte le cause di esclusione della punibilità, debba esser data una prova piena e che, in caso di dubbio, debba essere affermata la responsabilità penale: cfr. le sentenze citate nella nota precedente.

gico, inteso in termini razionali, ma l'ordinamento penale elimina la responsabilità «come se» quel nesso fosse rimasto rotto o per l'intervento del caso o per l'intervento di fatti nuovi.

17. — *Il concorso di cause e la partecipazione criminosa*

Come abbiamo già visto, il concorso di cause diverse non vale ad eliminare, né a ridurre, la responsabilità penale nei confronti di colui che con il proprio comportamento ha creato alcune condizioni necessarie per il prodursi di un evento. Tale proposizione è in perfetta armonia con la concezione della «condicio sine qua non», la quale attribuisce valore causale ad ognuno dei fattori che abbia condizionato una data situazione, riconoscendo per altro che la causazione non va riferita a ciascun fattore isolatamente considerato, ma al loro combinato agire. Come abbiamo rilevato in precedenza, l'art. 41 del Codice penale accoglie pienamente questo modo di vedere.

Tuttavia, il problema del concorso di cause, concernente le ipotesi in cui alle condizioni poste in essere dall'opera dell'uomo si aggiungano altre condizioni emerse da processi fenomenici del tutto estranei alla sua influenza, non è affatto svuotato di contenuto ai fini penali. Abbiamo esaminato gli effetti di esclusione di responsabilità, che il diritto fa discendere dall'intervento di fattori straordinari sopravvenuti, che valgono a configurare una nuova serie causale autonoma, o di fattori concomitanti o antecedenti, che presentino i caratteri del caso fortuito o della forza maggiore. Ma, anche quando non si debba pervenire alla totale esclusione della responsabilità penale nei riguardi di un dato soggetto, l'identificazione di eventuali cause concorrenti può avere importanti implicazioni giuridiche.

Anzitutto nella configurazione di responsabilità cumulative, ascrivibili a soggetti diversi. Tale cumulo si può presentare in due aspetti distinti: il concorso di cause indipendenti, costituite da situazioni riferibili ad iniziative autonome di persone diverse e confluenti «in unum» senza la loro volontà, ed il concorso di cause concordate, che integra la partecipazione criminosa. È noto che vi sono enormi differenze tra l'una e l'altra figura giuridica, soprattutto perché nella partecipazione è possibile procedere all'unificazione concettuale del reato commesso dai concorrenti (109), mentre nel caso di concorso di cause

(109) Cfr. BOSCARELLI, *Contributo alla teoria del concorso di persone nel reato. Le fattispecie di concorso*, Padova, 1958; FROSALI, *L'elemento oggettivo nel concorso di persone nel reato*, in «Archivio Penale», 1945, I, p. 121; GALLO, *Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato*, Milano, 1957; LATAGLIATA, *I principi del concorso di persone nel reato*, Napoli, 1964; RANIERI, *Il concorso di più persone in un reato*, Milano, 1969; PANNAIN, *Op. cit.*, p. 839 e seg.

autonome i reati si presentano ben distinti; ma, dal punto di vista della causalità, è agevole cogliere una prospettiva comune, data dalla convergenza di situazioni distinte, imputabili a singoli soggetti, in un solo evento. Sotto il profilo fenomenico, ben poca differenza c'è tra un insieme di fatti colposi che sboccano in un evento occasionale (tipica è l'ipotesi del sinistro stradale, cagionato da inosservanze varie da parte dei conducenti di più veicoli, da altri utenti della strada, o da coloro che curano le opere di manutenzione e la segnaletica) ed un insieme di azioni distinte, compiute da più partecipi in forme diverse per realizzare un evento concordato (si pensi ai traffici di contrabbando e alle imprese di delinquenza associata, che richiedono intese, interventi e agevolazioni molteplici). In realtà, anche il complice in un reato doloso pone in essere, con la sua condotta individuale, una certa modificazione del mondo esterno, percettibile sensorialmente e identificabile concettualmente, che può concorrere con quelle operate da altri in maniera omogenea o eterogenea, in materia diretta o indiretta. Essa può partecipare con le modificazioni create da altri o nel creare una situazione unitaria, che sbocca direttamente nell'evento (ad esempio, se due o più persone trattengono con la loro forza congiunta un agente di polizia, vietandogli di inseguire un catturando), o nel creare una situazione distinta da quelle poste in essere dal fatto altrui, ma che con esse si combina per sviluppare il processo causale che conduce all'evento (come l'apprestamento dei mezzi di effrazione, la messa a disposizione di una vettura per un furto).

L'incidenza causale indiretta si manifesta in particolar modo nel concorso morale. In esso, il comportamento causalmente rilevante è riscontrabile in ogni specie di attività psichica esercitata su altra persona che accenda nell'animo di costei alcuni impulsi o li faccia prevalere sulle remore frapposte da motivi etici o da ragioni pratiche: attività di eccitamento o di convinzione, consigli sul «modus operandi», promesse di aiuto che facciano cadere le esitazioni di fronte a possibili difficoltà. Non è certamente facile accertare, in relazione a casi concreti, l'effettiva rilevanza che un'azione di suggerimento o di rafforzamento di propositi possano avere avuta nell'evoluzione dei processi psichici che hanno portato l'autore materiale al reato; ma occorre pur sempre che l'azione determinante sia accertata. La letteratura è ricca di descrizioni inventive di forme subdole d'influenzamento dell'altrui volere, le quali trovano molti riscontri nell'esperienza di ogni giorno. Nel campo del diritto privato, la dottrina e la giurisprudenza hanno avuto agio di rilevare la delicatezza dell'argomento in relazione alle illecite influenze sull'altrui volontà negoziale, specialmente in materia testamentaria. In materia penale, sono note le difficoltà d'indagine di merito in alcuni casi di circonvenzione di persone incapaci e di plagio, proprio in relazione alla reale efficacia dell'opera di alterazione o di neutralizzazione di sentimenti o di intuizioni. Nel

mondo odierno, dopo l'entrata in uso degli psicofarmaci, quest'azione può essere svolta anche con il sussidio di sostanze che turbano l'andamento dei processi spontanei della psiche (110).

Il problema si presenta in termini analoghi in tema di cooperazione nel reato colposo, che richiede una partecipazione materiale o morale nell'azione addebitata ad uno o più persone a titolo di colpa, la quale sfocia in un evento non voluto nemmeno dai partecipi per l'intervento di condizioni non previste o non calcolate, sebbene conoscibili.

Il nostro codice penale, in armonia anche qui con la concezione della «condicio sine qua non», considera equivalenti sul piano causale tutte le attività concorrenti (sì che non si distingue più fra autori e complici), ma in via eccezionale prevede, nell'art. 114, l'applicabilità di una pena ridotta per coloro che abbiano esplicato un'opera «di minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato». Occorre comunque che un'influenza causale, sia pure limitata, sia concretamente percepibile per effetto dell'azione, o del comportamento omissivo, del concorrente; senza di ciò, non si può ritenere la responsabilità penale di costui e si potrà al massimo parlare di connivenza, non produttiva di effetti penali (citiamo il noto esempio dell'atteggiamento di colui che assiste passivamente a un delitto, sia pure rallegrandosene, ma che non può essere considerato fra le cause del fatto, se non ha l'obbligo di intervenire) (111).

Si può avere anche un concorso di cause dolose e colpose, come nell'ipotesi, ampiamente studiata dalla dottrina (112), del ferimento lieve che degeneri in una grave infermità o nella morte della persona offesa per l'intervento di cure errate. Tanto il feritore quanto il soccorritore malaccorto hanno posto, ciascuno con il fatto proprio, condizioni indispensabili per l'«iter» del processo patologico: sotto il profilo causale, ciascuno di loro ha dato un apporto di pari importanza all'evento finale, sebbene l'uno debba rispondere a titolo di dolo e l'altro di colpa, per la diversità delle situazioni psicologiche.

L'equivalenza, in astratto, delle varie causa non vieta di riconoscere la diversa efficienza quantitativa dei contributi dati dai singoli comportamenti alla causazione dell'evento terminale, che definisce il reato. Ciò ha importanza soprattutto per quanto riguarda la commis-

(110) Riteniamo fare riferimento a due episodi recenti: il processo di plagio a carico di Braibanti (la sentenza della Corte di Assise di Roma, del 14 luglio 1968, è pubblicata in «Giust. Pen.» 1969, II, p. 865); ed il processo contro Charles Manson, detto «Satana», per la strage commessa a Bel Air in California da un gruppo di giovani sotto l'azione di allucinogeni.

(111) Cfr. FROSALI, *La connivenza e i principi generali del concorso di persone nel reato*, in «La Calabria Giudiziaria», 1946, p. 273; MARINA, *Responsabilità per omissione e connivenza*; in «Giust. Pen.», 1949, II, 48. In giurisprudenza, cfr. Cass. 4 aprile 1970, in «Mass. Cass. Pen.» 1970, p. 535.

(112) Cfr. ANTOLISEI, *Op. cit.*; RANIERI, *Op. cit.*

razione delle pene. Abbiamo già notato, in ordine alla partecipazione criminosa, che la minima importanza dell'apporto può giustificare un trattamento penale più favorevole; anche nel caso di un'azione imputabile ad una sola persona si può avere un riflesso analogo, allorché alla produzione dell'evento abbiano cooperato con particolare intensità fattori estranei alla sua condotta, e ciò si manifesta nella pratica attraverso la concessione delle attenuanti generiche (specialmente in materia di delitti colposi).

Una specifica menzione meritano quei fattori che sono dovuti al comportamento della persona offesa, in quanto questa non può rispondere penalmente delle lesioni patite nei suoi diritti o interessi, ma finisce con il sopportarne alcune conseguenza dannose. Nel nostro diritto ciò avviene sul piano dell'obbligazione nascente dal reato (regolata dall'art. 185 Cod. pen.), in quanto tale obbligazione nasce con un contenuto già ridotto, rimanendo esclusa dalla risarcibilità quella parte di danno che è riferibile al fatto della stessa persona offesa (113). Non è facile stabilire le proporzioni dei singoli apporti dati alla produzione dell'evento dalla condotta del colpevole e della persona offesa, come pure degli apporti provenienti dalle condotte di coloro che hanno fatto sorgere le varie condizioni necessarie per la produzione dell'evento, nelle ipotesi di concorso di cause colpose o di cause dolose e colpose, ed ancor più degli apporti dati dai partecipi in caso di concorso di persone nel medesimo reato. Tali difficoltà sorgono, da un lato, per l'impossibilità di tradurre in un parallelogramma di forze o in altre espressioni matematiche le innumerevoli interrelazioni che, in ogni fatto umano, presentano i molti fattori individuabili che lo condizionano (a parte quelli ignoti o che sfuggono all'attenzione), dall'altro perché alla valutazione naturalistica occorre aggiungere quella giuridica, orientata sulle responsabilità e vincolata ai giudizi socio-culturali sulla causalità.

Tuttavia, la valutazione giuridica ha portato ad una certa graduatoria d'importanza delle condotte umane che s'inseriscono nella causazione di certi fenomeni. Nel diritto romano, si distingueva fra «culpa lata, levis et levissima»; l'art. 114 del nostro Codice penale, come si è detto, dà rilievo alla «minima importanza» della partecipazione; l'art. 1227 del Codice civile (valido anche per la determinazione dei danni extracontrattuali, in virtù del richiamo dell'art. 2056) dispone che, in caso di concorso del creditore alla produzione del danno nell'adempimento di un'obbligazione, il risarcimento dev'essere ridotto

(113) DUNI, *Gravità delle colpe concorrenti della vittima e dell'imputato di delitto colposo*, in «Riv. giur. Circolaz. e Trasporti», 1960, 1; DUNI, *Responsabilità da fatto illecito. Solidarietà. Regresso. Concorso di colpa della vittima e diminuzione del risarcimento*, in «Giust. civile», 1966, IV, p. 57; cfr. pure DE CUPIS, *In tema di concorso di colpa del danneggiato*, in «Foro It.», 1959, I, p. 966.

«secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate». Nell'applicazione pratica, bisogna attenersi al comune modo di vedere, sostanzialmente ispirato al criterio della regolarità causale: l'efficienza di un'azione umana è considerata maggiore quando essa, secondo «*id quod plerumque accidit*», comporta normalmente quel genere di fatto (anche se si tratta di un atto minuscolo, come la pressione di un pulsante, che fa esplodere una carica di dinamite), minore invece quando essa ha bisogno, per la produzione di un evento, della cooperazione di varie altre circostanze che appaiono di solito nei processi causali sboccanti in quel genere di evento, sì che la sua efficacia si manifesta nel condizionare soltanto alcune modalità del fatto (114). Queste considerazioni, per altro, hanno riflessi, in campo penale, soltanto per quel che attiene alla determinazione della pena (nel nostro ordinamento, l'art. 133 del Codice penale fa cenno fra l'altro, alla «gravità del danno o del periodo cagionato alla persona offesa» ed il termine «cagionato» contiene un chiaro riferimento alla forza causale della condotta, oltre che all'entità della conseguenza).

18. — *Eventi plurimi. Eventi diversi da quelli voluti*

Riteniamo opportuno trattare, nel quadro della causalità, alcune particolari prospettive giuridiche, che si presentano nelle ipotesi in cui da una determinata condotta derivano eventi plurimi. Allorché tali eventi sono cagionati da azioni (od omissioni) diverse, non sorgono problemi sul piano causale, poiché si tratta semplicemente di mettere in relazione i vari eventi con i singoli comportamenti da cui dipendono; l'unica questione di notevole rilievo è quella della continuazione criminosa, che va affrontata da un punto di vista ben differente. Maggiore attenzione meritano, dal nostro angolo visuale, quelle che emergono nelle ipotesi in cui una sola condotta, attiva od omissiva, ponga in essere una situazione che sbocchi in eventi distinti.

Se si tratta di fatti diversi sotto il profilo fenomenico, si delinea un concorso materiale di reati: così nel caso in cui un solo comportamento doloso o colposo dia origine a più situazioni di danno o di pericolo, omogenee o eterogenee (ad esempio, un atto di sabotaggio in una stazione ferroviaria, che intenzionalmente provochi l'incendio del fabbricato e un disastro per deragliamento di treni, o una condotta di guida colposa che cagioni la morte di uno o più persone, il ferimento di altre, il crollo di una costruzione). Se si ha invece un'unica modificazione del mondo esterno, che però consente l'identificazione degli estremi giuridici di più reati in quanto si presta a diverse valutazioni

(114) Così è stato ritenuto in ordine all'applicazione dell'art. 114 Cod. pen., Cfr. Cass. 12 ottobre 1970, in «Mass. Cass. Pen.», 1970, p. 1029.

in vista dei vari interessi lesi, si delinea un concorso formale: ad esempio, l'aggressione con arma contro un agente di polizia può nel medesimo tempo realizzare un danno o un pericolo per la sua incolumità (lesioni, tentate lesioni, tentato omicidio) e un'offesa alle funzioni che egli esercita (in forma di oltraggio, di resistenza, di violenza a pubblico ufficiale). Tuttavia, anche nel concorso detto formale, la situazione unitaria deve presentare le caratteristiche materiali occorrenti per integrare l'uno e l'altro reato: nel citato esempio, per la configurabilità di uno dei suddetti reati contro la pubblica amministrazione, oltre al comportamento aggressivo è necessaria una circostanza essenziale di fatto: che la persona offesa eserciti pubbliche funzioni o che le abbia esercitate in passato (nella ipotesi di oltraggio «a causa» delle funzioni). Dal punto di vista che ci interessa, la condotta dell'autore deve essere in relazione causale con tutte le circostanze di fatto che caratterizzano l'uno o l'altro reato: ad esempio, se l'aggressione è effettuata in maniera inidonea a ferire o ad uccidere, non ricorrono gli estremi del tentativo di omicidio o di lesioni; se l'aggressione è rivolta a persona che non è investita di pubbliche funzioni, ma è ritenuta tale dall'agente per errore, non ricorrono gli estremi del reato contro la pubblica amministrazione.

In alcuni casi, la responsabilità cumulativa dell'agente è configurabile a titolo di dolo per tutti i reati, in altri a titolo di dolo per alcuni reati e di colpa per altri. Questa ipotesi è regolata nel nostro Codice penale dal capoverso dell'art. 83, che considera il concorso di un evento non voluto insieme con quello voluto: ad esempio, se nel danneggiare un edificio, un magazzino o una casa, si provoca una fuoriuscita di gas che arreca danno all'incolumità delle persone, alla responsabilità per danneggiamento (dolosa) si aggiunge quella per lesioni od omicidi colposi (con l'aggravante prevista dall'art. 586 Cod. pen.). Ma l'indagine sul nesso causale dev'essere compiuta in modo uguale per tutte le conseguenze dannose della condotta illecita, secondo i criteri che abbiamo illustrati nei paragrafi precedenti.

Un argomento collaterale è quello dell'evento sopravvenuto che aggrava il reato (115). Il nostro Codice prevede varie ipotesi del genere: procurato aborto, di donna consenziente o non, seguito dalla morte della stessa (art. 549); danneggiamento seguito da incendio (art. 424); danneggiamento di opere di protezione dalle acque, dalle frane e dalle valanghe, seguito da disastro (art. 427 capoverso); altri danneggiamenti seguiti da naufragio, caduta di aerei o altre specie di disastri (art. 429 cpv., 431 cpv., 432 cpv. e così via). Si vengono così a delineare due eventi, intesi in senso naturalistico, che si susseguono in successione causale: un evento che vale a consumare il reato tipico (come

(115) Cfr. RICCIO, *I reati aggravati dall'evento*, Napoli, 1937; PETROCELLI, *Delitti aggravati dall'evento e reato complesso*, in «Scuola positiva», 1947, p. 243.

l'aborto, il danneggiamento di opere idrauliche, di natanti, di aeromobili, di linee ferroviarie) ed un altro che lo aggrava (il disastro sopravvenuto). Per coglierli separatamente, occorre un lavoro concettuale di cristallizzazione dei singoli momenti in cui si realizza prima l'una e poi l'altra situazione, come abbiamo rilevato nel paragrafo 5.

Un altro settore d'indagine, che interessa solo marginalmente il nostro tema, è quello che concerne la causazione di eventi diversi da quelli voluti. Oltre al caso del reato aberrante (116), di cui abbiamo già fatto cenno, reputiamo utile considerare alcune particolari forme di divergenza fra gli eventi realizzati e quelli previsti e voluti. La divergenza può riguardare l'oggetto materiale del reato, le modalità di esecuzione, l'entità del danno, la persona offesa. La deviazione dell'attività su un oggetto anziché su un altro, per l'intervento di fattori estranei alla volontà dell'agente, non produce di regola alcun effetto giuridico di esclusione o di limitazione della responsabilità penale: ad esempio, è irrilevante nella strage mettere in pericolo l'incolumità di un gruppo di persone in luogo di uno diverso, nel furto impossessarsi di titoli anziché di valuta. Soltanto quando lo scambio fa cadere l'azione su una cosa che non ha la medesima protezione di quella che s'intendeva colpire, si possono avere riflessi giuridici importanti: ad esempio la soppressione di una carta senza valore invece di un documento fa venir meno il falso (nella forma ipotizzata dall'art. 490 Cod. pen.) per inesistenza dell'oggetto. Nel caso in cui l'azione, cadendo su una cosa diversa da quella a cui si mirava, riproduca una circostanza aggravante o attenuante che non era nelle previsioni dell'autore, si tiene conto soltanto della situazione materiale che si è venuta a determinare, giusta la disposizione dell'art. 118, prima parte, del nostro Codice penale: così, se una o più persone, avendo progettato il furto di una partita di animali da cortile stivata in un carro chiuso, trafugano per errore dei bovini, caricati su altro carro chiuso, si rende senz'altro applicabile l'aggravante prevista dal n. 8 dell'art. 625 Cod. pen. Si guarda quindi al solo rapporto di causalità materiale fra l'azione e l'evento.

Lo stesso può dirsi quando le linee dell'azione risultino diverse da quelle che l'autore del fatto voleva seguire. Se il «modus operandi» risulta caratterizzato da circostanze che presentano gli estremi di aggravanti o di attenuanti, queste divengono «ipso jure» applicabili: così, se un ladro s'introduce per rubare in un edificio abitato, senza saperlo, ricorre pur sempre l'aggravante prevista dal n. 1 del detto art. 625. Parimenti per il caso in cui il danno sia più grave o più lieve di quello previsto: se s'intende rubare una modica somma ad un ricco

(116) Cfr. LEONE, *Il reato aberrante*, Napoli, 1940; REGINA, *Il reato aberrante*, Milano, 1970; ROMANO, *Contributo all'analisi dell'aberratio ictus*, Milano, 1970; CONTIERI, *Aberratio ictus e pluralità di eventi*, in «Annali di dir. e proc. pen.», 1934, p. 847.

benestante e si preleva il danaro dal gruzzolo di un disagiato risparmiatore, che ne rimane gravemente danneggiato, opera senz'altro l'aggravante prevista dal n. 7 dell'art. 61 Cod. pen.

Interessante materia di discussione offre la divergenza tra l'evento voluto e quello attuato, in quanto la persona offesa risulti essere diversa da quella a cui era rivolto l'intento offensivo. La divergenza può dipendere o da un'erronea rappresentazione della qualità della detta persona (*error personae*) o da erronea esecuzione del reato (*aberratio ictus*) (117). La prima ipotesi ha notevole importanza allorché la qualità della persona rappresenta un elemento costitutivo del reato (ad esempio, quella di pubblico ufficiale in alcuni reati): se essa non è posseduta da colui al quale è diretta l'offesa ma soltanto opinata, quel reato non sussiste, per mancanza di uno degli estremi obiettivi richiesti (ad esempio, nell'istigazione alla corruzione, nell'oltraggio, nell'offesa contro capi e rappresentanti di stati esteri). Se la qualità costituisce una circostanza aggravante o attenuante, è stabilita nel nostro Codice (art. 60) una disciplina specifica: non sono applicabili le aggravanti relative alle qualità e condizioni della persona offesa, o ai rapporti fra questa e l'autore del reato, tanto se le une e gli altri sussistano ma siano ignorati (come nel mitico parricidio di Edipo), quanto se siano inesistenti, ma putativamente immaginate (in ciò soccorre la disposizione del primo capoverso dell'art. 59 Cod. pen.), mentre sono applicabili le attenuanti relative a tali qualità e rapporti di cui erroneamente è ritenuta l'esistenza.

Nell'ipotesi di «*aberratio ictus*», l'autore è tenuto a rispondere del reato «come se» avesse arrecato offesa proprio alla persona a cui l'aveva indirizzata. Questa normativa, enunciata nell'art. 82 Cod. pen., a nostro avviso ha grande importanza ai fini della puntualizzazione del concetto di evento e quindi, di riflesso, del rapporto di causalità in senso giuridico. Invero, l'equiparazione tra l'offesa rivolta al destinatario e quella arrecata ad altri attesta che nella valutazione legislativa (aderente a quella sociale) l'identità della persona offesa, e di conseguenza le sue qualità, sono considerate come elementi occasionali del fatto, e come tali privi di rilevanza penale. Come abbiamo notato nel paragrafo 5, l'evento si riassume in una situazione naturalistica che riproduce le linee essenziali del modello normativo e tutto ciò che non serve alla configurazione di tali linee va messo da parte. In questo senso l'identità e le qualità della persona, al pari di tante altre circostanze marginali che possono accompagnare l'azione, l'evento ed il processo causativo, non interessano l'indagine sulla responsabilità. Pertanto, l'accertamento del nesso causale in relazione ai casi concreti

(117) Cfr. MANZINI, *Dir. pen. it.*, Torino, 1950, vol. II, p. 53; PANNAIN, *Op. cit.*, p. 508 e seg.

può fare a meno di prendere in considerazione le qualità della persona offesa, dovendo essere contenuto nell'ambito degli aspetti essenziali dell'evento.

L'argomento del reato aberrante ha interessanti implicazioni in tema di partecipazione criminosa (118), in quanto sorge spesso l'occasione di stabilire se un dato evento, dovuto precipuamente all'opera di uno dei partecipi, possa essere messo a carico degli altri e se quindi costoro, pur essendo rimasti estranei all'azione del loro associato, debbano rispondere di concorso nel reato corrispondente. In questa materia è essenziale anzitutto l'accertamento del rapporto di causalità: anche l'art. 116 Cod. pen. stabilisce che il partecipante risponde del reato non voluto «se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione». Di solito, si tratta di un rapporto di causalità mediata: il contributo dato dal complice di un'impresa al reato dovuto all'iniziativa di un altro consiste, più che nel condizionamento del processo fenomenico sboccato nell'evento, in un condizionamento dell'attività dell'autore del fatto corrispondente. L'associazione criminosa comporta un reciproco affidamento, che autorizza ognuno dei partecipi a prendere iniziative proprie per la riuscita dell'impresa; tale specie di mandato sottinteso, con l'implicita promessa di assistenza in caso di difficoltà da superare, influisce sull'atteggiamento psichico degli altri e già questo è sufficiente ad integrare un nesso di causalità materiale, come abbiamo visto nel precedente paragrafo. Se poi il partecipe si avvale anche dei mezzi apprestati dagli altri o si giova di situazioni da essi create (come il trasporto in un certo luogo, l'apertura di una porta, l'intercettamento di un telefono), l'apporto causale è visibile anche sotto altro profilo.

Tuttavia, anche a questo proposito bisogna delimitare il concetto di causalità in senso giuridico. Quando l'iniziativa del partecipante ad una impresa criminosa sia presa in maniera del tutto indipendente dal relativo progetto, può essere considerata alla stregua di un fattore sopravvenuto che interrompe il nesso causale (119). Ciò è dovuto, a nostro modo di vedere, al fatto che l'intesa iniziale per l'attuazione del reato concordato ha certamente i suoi limiti, sì che ciascuno sa di poter contare sull'adesione e sull'eventuale aiuto degli altri soltanto in alcune operazioni e ciò rafforza il suo proposito criminoso in relazione al solo compimento di esse. Se un gruppo di malfattori progetta un semplice furto in un magazzino, il reciproco mandato implicito riguarda esclusivamente le operazioni occorrenti per attuarlo, sì che se uno di essi, per ideologie politiche personali, si serve degli strumenti apprestati per devastare la sede di un partito vicina, la sua azione non può essere considerata uno sviluppo

(118) Cfr. RANIERI, *Op. cit.*, p. 302 e seg.

(119) Cfr. Cass. 16 ottobre 1968, i n «Mass. Cass. Pen.», 1969, p. 3.

dell'accordo in base. Ma se uno dei partecipi, per infrangere la porta di un locale dove si trova oggetti da trafugare, adopera un esplosivo che provoca un incendio nello stabile, o spara contro un guardiano intervenuto per fermarlo, è innegabile l'incidenza causale del comportamento di tutti coloro che hanno preso parte alla ideazione ed alla preparazione dell'impresa, poiché le dette iniziative rappresentano modalità di esecuzione, sia pure non concordate, del programma comune.

Le iniziative che possono essere considerate tali da rompere il legame causale sul piano giuridico sono quelle che si presentano, da un punto di vista generale, abnormi e inopinate. I criteri per distinguere simili caratteristiche non possono essere altri che quelli, già indicati, della regolarità causale e della prevedibilità in senso socio-culturale. In un'impresa furtiva è nell'interesse di tutti i partecipi agire con rapidità ed in silenzio, sì che è assolutamente impensabile l'inserimento di un'azione utile e controproducente come la devastazione di un locale estraneo alle operazioni di prelevamento e di abduzione. Anche in un'indagine del genere occorre, pertanto, accertare in primo luogo se il partecipe abbia posto in essere qualcuna delle condizioni che hanno orientato in un certo senso il divenire fenomenico ed, in secondo, verificare se in esso non si sia venuto ad introdurre qualcosa che, dal punto di vista giuridico, renda inaccettabile l'estensione allo stesso della responsabilità penale per la produzione dell'evento sopravvento.

19. - *Conclusioni*

Dalla trattazione che precede possiamo enucleare alcune idee che ci sembrano utili alla chiarificazione del problema della causalità materiale del diritto penale. In primo luogo non è possibile, nemmeno ai fini circoscritti dell'analisi giuridica, accettare il principio che la condotta umana possa essere considerata causa unica di un evento, poiché una azione dell'uomo, o la mancanza di un suo intervento doveroso, non può far altro che porre in essere una condizione per lo sviluppo di un certo «iter» fenomenico, il quale, combinandosi con altri, crea quella situazione di cose nuova, che rappresenta l'evento. In questo la teoria della «condicio sine qua non» ha dato un contributo importantissimo.

L'idea del condizionamento, per altro, è connessa alle conoscenze attuali di alcuni processi naturali e delle possibilità di influire su di essi con interventi consapevoli. I progressi delle scienze e delle tecniche mostrano come si venga a far luce in maniera graduale sulle componenti e sulle dinamiche di alcuni fenomeni fisici e biologici e come si riesca poi a mettere a punto procedimenti e mezzi idonei a modificarne

il decorso. Questa prospettiva fa parte delle vendite socio-culturali concernenti la causalità umana (per ripetere la terminologia dell'ANTOLISEI) e la responsabilità in generale.

Nell'indagine giuridica, specialmente in materia penale, poiché l'indagine dev'essere condotta in modo da verificare la corrispondenza di una data situazione di fatto ad una previsione legislativa, occorre accertare l'andamento delle cose sul piano fenomenologico, ma si deve tener conto soltanto di quegli aspetti che servono per il raffronto con la fattispecie astratta contemplata dalla norma. Si deve quindi sfrondare il fatto dagli elementi di contorno che non sono utilizzabili per l'identificazione degli estremi giuridicamente rilevanti né dell'azione, né dell'evento, né della causalità: tali elementi vanno considerati «occasional».

Poiché l'applicazione indiscriminata del principio condizionalistico a fini giuridici porterebbe a conseguenze ripugnanti alla coscienza collettiva, occorre fissare limiti concettualmente precisi che facciano da filtro per evitare illazioni ingiuste. In alcune situazioni proliferanti in direzioni imprevedibili, pur non potendosi negare che «causa causae est causa causati», il diritto rifiuta di dedurre effetti, specie sul piano delle responsabilità, «come se» il rapporto causale tra il fatto dovuto all'uomo e l'evento fosse interrotto. In altre situazioni, nelle quali sia intervenuto qualche fattore non conosciuto e non conoscibile, il diritto attribuisce valore decisivo al fortuito e fa venir meno la responsabilità «come se» il fortuito avesse infranto il rapporto causale.

In questo lavoro logico emerge l'utilità dei metodi suggeriti dalla scuola tecnico-giuridica del diritto penale. È necessaria l'analisi dei vari elementi costitutivi del reato, in modo da cogliere da un lato quegli aspetti che integrano le componenti della fattispecie normativa e dall'altro gli aspetti che impediscono l'attribuzione di responsabilità a colui al quale si addebita un certo comportamento. In questa funzione pratica l'indirizzo tecnico-giuridico è più produttore di quelli che cercano di sviluppare ogni dialettica sul concetto unitario del reato, come la suggestiva dottrina dell'adeguatezza sociale (120).

Per altro, le maggiori difficoltà rimangono quelle dell'individuazione di criteri pratici per distinguere quali effetti della causalità la coscienza sociale è disposta ad accettare e quali no, ai fini dell'attribuzione di responsabilità: problema che, come abbiamo rilevato all'inizio, è di carattere giuridico oltre che sociologico, poiché l'interprete deve tener conto soprattutto della sensibilità culturale nell'applicazione del diritto. A nostro avviso, l'unico criterio valido è quello della regolarità causale, il quale poggia sull'esperienza generale convalidata dalle cognizioni scientifiche ed autorizza giudizi di prevedibilità in

(120) Cfr. FIORE, *L'azione socialmente adeguata nel diritto penale*, Napoli, 1966; GREGORI, *L'adeguatezza sociale e teoria del reato*, Padova, 1970.

astratto: esso va applicato non soltanto nell'accertamento «ex post» della causalità nel reato consumato, ma anche nell'identificazione dell'idoneità del tentativo. Si tratta di un criterio obbiettivo, che non ha alcuna connessione con l'elemento psicologico del reato, ma serve soltanto a segnare i contorni della causalità come fonte di responsabilità per i comportamenti umani.

Di proposito ci siamo astenuti dal cercare formulazioni più specifiche, rivolte ad agevolare l'opera applicativa, consapevoli di non poter riuscire in un'impresa teorica che è stata tentata senza molti successi da autorevoli pensatori e giuristi. L'applicazione del diritto è compito della giurisprudenza, che, di fronte ai casi sempre nuovi emergenti dalla pratica, deve dare volta per volta un contributo creativo, attingendo quel che non è scritto nelle norme dai valori fondamentali delle istituzioni sociali.